



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**Dott. Rampone Michele**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>52</b>	<b>03/05/2024</b>	<b>17</b>	<b>6</b>

Oggetto:

***D.Lgs. n. 152/2006, Titolo III-bis, art. 29-octies - SAMTE srl. Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con OPCM n. 298 del 31.12.2009, impianto STIR di Casalduni (BN)***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**VISTI**

il D.lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”, parte seconda, titolo III-bis; il DM n. 58 del 06.03.2017, con cui sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.lgs. n. 152/06;

la DGR n. 43 del 09.02.2021, con cui le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal titolo III bis del d.lgs. 152/06 sono diminuite del 50%;

la convenzione stipulata tra l'ex A.G.C. 05 – ora in capo alla DG 501700 Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Autorizzazioni ambientali - e l'Università degli Studi del Sannio, che, ai sensi del punto g) del D.D. UOD 501706 n. 20 del 06.03.2023, fornisce assistenza tecnica alla UOD nelle istruttorie delle pratiche AIA fino alla conclusione dei procedimenti avviati;

il D.M. n. 95 del 15 aprile 2019 di sostituzione del D.M. n. 272 del 13.11.2014 e ss.mm.ii., recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, c. 1, lettera v-bis, del D.lgs. n. 152/06;

la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;

il D.D. n. 925 del 06.12.2016 avente ad oggetto “*Guida alla predisposizione e presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale. Aggiornamento*”;

**PREMESSO CHE**

l'impianto STIR di Casalduni (BN), ubicato in C.da San Fortunato, è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'OPCM n. 298 del 31.12.2009 e successivo decreto n. 18 del 18.03.2013, con cui è stata autorizzata la ricezione e lo stoccaggio (R13) dei rifiuti CER 20.01.01 (carta e cartone) - CER 20.01.02 (vetro) – CER 20.01.39 (plastica) – CER 20.01.40 (metalli);

con D.D. UOD 501706 n. 62 del 20.07.2017 si è preso atto della modifica non sostanziale e degli interventi migliorativi dello stabilimento;

a seguito degli eventi incendiari del 23.08.2018 e del 20.10.2019 l'impianto STIR ha subito rilevanti danneggiamenti all'edificio ricezione, all'edificio MVS e al capannone post-raffinazione, e pertanto dall'agosto 2018 l'impianto non risulta in esercizio;

con nota PG Regione Campania n. 157476 del 11.03.2019 la UOD 501706 ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies, c. 3 del D.lgs. n. 152/06, di cui al l'OPCM n. 298 del 31.12.2009;

con nota PG n. 368752 del 31.07.2019 la SAMTE srl, con sede in via Mazzoni n. 19 Benevento e legale rappresentante dott. Carmine Agostinelli, nella qualità di gestrice dell'impianto STIR, ha presentato istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con OPCM n. 298 del 31.12.2009 per l'impianto “STIR di Casalduni” ubicato alla C.da San Fortunato in Casalduni (BN), ai sensi del D.lgs. n. 152/06, Titolo III-bis, art. 29-octies;

a seguito di richiesta di perfezionamento dell'istanza avanzata dalla UOD 501706, con nota acquisita al PG n. 600084 del 08.10.2019 la SAMTE ha presentato nuova documentazione, che ha annullato e sostituito la precedente, trasmessa in data 11.06.2019 con PG n. 368452, e in data 03.09.2019 con PG n. 525299;

a seguito di richiesta in merito all'esito della valutazione di cui all'art. 6, comma 9, del D.lgs. n. 152/2006, avanzata dalla UOD 501706, con nota prot. n. 4379 del 28.10.2019, acquisita al PG n. 650410 del 29.10.2019, la SAMTE ha trasmesso alla UOD Valutazioni Ambientali la suddetta richiesta di valutazione, precisando che il procedimento di rinnovo dell'AIA non comportava modifiche sostanziali e, pertanto, il progetto non apportava alcuna modifica al parere di compatibilità ambientale rilasciato dal Ministero dell'Ambiente il 04.07.2000, lasciando invariate le attività IPPC approvate a suo tempo con OPCM n. 298 del 31.12.2009;

nella stessa nota, inoltre, la SAMTE srl evidenziava che il progetto garantiva livelli di tutela ambientale complessivamente e decisamente migliorativi rispetto a quelli dell'impianto autorizzato, e quindi non risultava necessaria alcuna procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

in relazione alla suddetta richiesta SAMTE, con nota PG n. 660084 del 04.11.2019 la UOD 501706 ha richiesto alla UOD Valutazioni Ambientali se l'impianto era assoggettabile o meno alla verifica di cui all'art. 6, comma 9, del D.lgs. n. 152/2006;

con nota PG n. 703047 del 20.11.2019, la UOD Valutazioni Ambientali ha riscontrato la richiesta della UOD 501706 affermando quanto segue: “*Qualora l'impianto de quo sia oggetto di modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali, la SAMTE srl, in ragione della presunta assenza di impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere una valutazione preliminare (ex art. 6, comma 9 del D.lgs. 152/2006) al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare*”;

con nota PG n. 760112 del 12.12.2019, e successiva rettifica del 13.12.2019, la UOD 501706 ha trasmesso copia della documentazione, allegata all'istanza di riesame con valenza di rinnovo, agli Enti interessati, al fine dell'espressione del parere di competenza in sede di Conferenza di Servizi, e all'Università del Sannio per la redazione del Rapporto tecnico istruttorio;

in data 13.12.2019 sul sito web della UOD 06 di Benevento è stato pubblicato l'avviso previsto dall'art. 29-quater, c. 3, del D.lgs. 152/2006;

ai sensi del Decreto ministeriale (DM) n. 58 del 06.03.2017 e alla Delibera Giunta Regionale (DGR) Campania n. 43 del 09.02.2021, la Ditta ha effettuato il versamento della tariffa istruttoria pari a € 14.625,00; con nota PG n. 54686 del 28.01.2020 è stata indetta e convocata per il 27.02.2020 la prima seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con l'aggiornamento della stessa in quanto la documentazione trasmessa tramite link non era congruente con la copia cartacea parimenti trasmessa dalla SAMTE srl alla UOD 501706 a supporto dell'istanza di riesame con valenza di rinnovo;

nella suddetta seduta sono state acquisite la nota PG n. 63012 del 30.01.2020 del Genio Civile di Benevento, con cui lo stesso ha comunicato che, allo stato degli atti, non si ravvisavano aspetti di competenza dello stesso nell'ambito del procedimento *de quo*; e la nota del Comando Provinciale dei VVF di Benevento prot. 2187 del 27.02.2020, acquisita al PG n. 126818 del 27.02.2020, che, per quanto di competenza alla realizzazione del progetto antincendio, ha espresso parere favorevole alle seguenti condizioni:

Siano fatti salvi i diritti di terzi;

Per quanto non rilevabile esaustivamente sulla documentazione tecnica esaminata, dovranno essere integralmente osservate le regole tecniche di Prevenzione incendi applicabili alle attività in esame e in particolare: D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., D.M. 27.7.2022 (RTV per impianti stoccaggio e trattamento rifiuti), circolare MATTM 1121 del 21/01/2019, Regole tecniche verticali per impianti tecnologici e di servizio;

Per la misura S.2 del Codice le prestazioni di resistenza al fuoco delle opere da costruzione dovranno essere verificate secondo il paragrafo S.2.4.3 per soluzione conforme o secondo il paragrafo S.2.4.8 per soluzione alternativa;

Le pareti di aree di stoccaggio TSP e TSB, prospicienti opere di costruzioni, devono avere le caratteristiche di resistenza al fuoco prescritte per la strategia S.2;

Per le Rete idranti a protezione degli stoccaggi di rifiuti dovranno essere utilizzati i parametri di progetto, secondo UNI10779 e UNI EN 12845, riportati nelle tabelle 7 e 8 della RTV, in funzione del carico di incendio specifico qf;

La misura di protezione S.10 del Codice deve essere applicata a tutti gli impianti tecnologici previsti nel progetto, compresi anche l'impianto antintrusione di rilevazione temperature e miscele esplosive;

Dovranno essere applicate le prescrizioni del Capitolo V.1 per gli ambiti di "Biossidazione", di "Digestione anaerobica" e di "trattamento e valorizzazione del Biogas";

Dovranno essere applicate le prescrizioni del Capitolo V.2 per gli ambiti di "Digestione anaerobica" e di "trattamento e valorizzazione del Biogas";

Dovranno essere rispettate le disposizioni per la sicurezza dei luoghi di lavoro secondo D.lgs. n. 81/08 e D.M. 2 settembre 2021 (Decreto GSA);

Le specifiche di tutti gli impianti, antincendio e tecnologici, dovranno essere complete di schemi a blocchi, di schemi funzionali e di attestazione dell'idoneità in relazione al pericolo di incendio presente nell'attività come richiesto al paragrafo G.1.14 (punto 12) del Codice.

Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata d' inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11 redatta secondo le modalità previste dal DM 7 agosto 2012 corredata da:

asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando, (mod. PIN 2.1\_2012);

certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio da allegare alla SCIA in conformità all'allegato II del DM 7 agosto 2012.

con nota prot. 2038 del 23.07.2020, acquisita in pari data al PG n. 348319, la SAMTE srl ha trasmesso la documentazione congruente e le integrazioni richieste dall'Università del Sannio e dall'ARPAC;

in data 13.11.2020 si è tenuta la seconda seduta della CdS, in cui ARPAC e Università del Sannio, alla luce della nuova documentazione esaminata, hanno richiesto ulteriori integrazioni e chiarimenti, mentre la Provincia di Benevento ha chiesto che venisse al più presto rinnovata l'AIA per lo STIR di Casalduni. Nella stessa seduta è stato acquisito il nulla osta al rinnovo dell'AIA da parte dell'ATO Rifiuti di Benevento, non avendo richieste, dal punto di vista tecnico, la cui competenza è di altri Enti;

con nota PG n. 593972 del 14.12.2020 è stato acquisito il nulla osta dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. 24299/2020 relativamente al progetto di rinnovo dell'A.I.A. *"finalizzata anche all'approvazione del programma interventi per la realizzazione degli impianti di trattamento della frazione organica all'interno dello STIR per una potenzialità impiantistica di 180.000 t/a, per il sito di stoccaggio denominato Area STIR, attualmente sgombrato dai rifiuti stoccati in balle, limitatamente alla sola attività di messa in riserva della frazione umida all'interno dell'edificio MVS"*;

in data 13.08.2021 è pervenuta copia dell'istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA - CUP 9085 - per l'impianto di trattamento frazione organica derivante da raccolta differenziata da realizzare nell'area limitrofa a quella dello STIR di Casalduni, con proponente Regione Campania - Struttura di Missione 700500;

su richiesta prot. n. 2886 del 16.12.2020, acquisita al PG n. 616769 del 24.12.2020 e riscontrata dalla UOD 501706 con nota PG n. 620426 del 29.12.2020, i termini assegnati per la trasmissione delle integrazioni richieste in sede di Conferenza di servizi del 13.11.2020 sono stati prorogati una prima volta al 31.01.2021;

su richiesta prot. n. 236 del 28.01.2021, acquisita al PG n. 47941 del 29.01.2021 e riscontrata dalla UOD 501706 con nota PG n. 90818 del 18.02.2021, i termini assegnati per la trasmissione delle integrazioni richieste in sede di Conferenza di servizi del 13.11.2020 sono stati prorogati una seconda volta al 31.03.2021;

su richiesta prot. n. 595 del 26.03.2021, acquisita in pari data al PG n. 165219 e riscontrata dalla UOD 501706 con nota PG n. 190541 del 09.04.2021, i termini assegnati per la trasmissione delle integrazioni richieste in sede di Conferenza di servizi del 13.11.2020 sono stati prorogati una terza volta al 31.05.2021;

su richiesta prot. n. 885 del 26.05.2021, acquisita al PG n. 286072 del 27.05.2021 e riscontrata dalla UOD 501706 con nota PG n. 294406 del 01.06.2021, i termini assegnati per la trasmissione delle integrazioni richieste in sede di Conferenza di servizi del 13.11.2020 sono stati prorogati una quarta volta al 31.07.2021;

con nota acquisita al PG n. 434204 del 01.09.2021 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di Conferenza di servizi comunicando la modifica non sostanziale dello STIR ed allegando il progetto di rifunzionalizzazione dello stesso. Tale progetto di rifunzionalizzazione non comprendeva quello relativo all'impianto di trattamento frazione organica derivante da raccolta differenziata da realizzare nell'area limitrofa a quella dello STIR di Casalduni, con proponente Regione Campania Struttura di Missione 700500 e CUP 9085; interessando l'impianto di trattamento frazione organica derivante da raccolta differenziata (CUP 9085) anche l'area dello STIR, il procedimento è rimasto sospeso in attesa dell'esito della verifica di assoggettabilità a VIA; in data 01.02.2022 è stato trasmesso il DD n. 18 del 26.01.2022 di esclusione dalla VIA del progetto CUP 9085. Con tale decreto sono state prescritte le condizioni ambientali presentate dal proponente e di seguito integralmente riportate:

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	Demolizione e costruzione nuove sezioni impiantistiche
2	Numero Condizione	<b>2a- Rumore e Vibrazioni</b>
3	Ambito di applicazione	<p>Ambito di applicazione della condizione ambientale:</p> <p><b>aspetti progettuali:</b>            Presenza di una recinzione posta lungo il perimetro del cantiere, di altezza non inferiore a 2m;</p> <p><b>aspetti gestionali:</b>            Attività di cantiere consentire esclusivamente in orario diurno;            Manutenzione programmata delle attrezzature impiegate;            Delimitare rigorosamente i percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in uscita dal cantiere, in maniera da minimizzare l'esposizione al rumore dei ricettori.</p> <p><b>componenti/fattori ambientali:</b> o rumore e vibrazioni</p> <p><b>mitigazioni:</b>            circolazione dei veicoli interna al cantiere consentita a basse velocità (&lt;10 km/h); <input type="checkbox"/></p> <p><b>monitoraggio ambientale:</b>            Verifica delle emissioni acustiche prodotte in fase di inizio cantiere <input type="checkbox"/> <b>altri aspetti:</b>            Conduzione del cantiere secondo sistema gestionale conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015</p>
4	Oggetto della condizione	Manutenzione programmata delle attrezzature impiegate; Autocontrollo delle emissioni acustiche prodotte.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Corso d'opera
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	ARPAC

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	Demolizione e costruzione nuove sezioni impiantistiche
2	Numero Condizione	<b>3a- Suolo e sottosuolo</b>
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: <b>aspetti progettuali:</b>

N.	Contenuto	Descrizione
		<p>Presenza di una piazzola in cls adibita al rifornimento mezzi; <input type="checkbox"/> <b>aspetti gestionali:</b>            Applicazione di idonee procedure gestionali delle acque di cantiere in accordo con gli elaborati progettuali autorizzati            Verifica visiva dello stato fessurativo della pavimentazione;            Verifica della tenuta dei serbatoi di accumulo acque meteoriche;            Manutenzione programmata delle attrezzature impiegate;            Presenza di sostanze adsorbenti in cantiere.</p> <p><b>componenti/fattori ambientali:</b> o suolo e sottosuolo  <b>mitigazioni:</b>            Presenza di una piazzola in cls adibita al rifornimento mezzi;            Applicazione di idonee procedure gestionali delle acque di cantiere in accordo con gli elaborati progettuali autorizzati  <b>monitoraggio ambientale:</b>            Verifica visiva dello stato fessurativo della pavimentazione; <input type="checkbox"/> <b>altri aspetti:</b>            Conduzione del cantiere secondo sistema gestionale conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015</p>
4	Oggetto della condizione	Manutenzione programmata dei mezzi e delle attrezzature impiegate;
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Corso d'opera
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	U.O.D 50.17.06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti BN

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	Trattamento rifiuti urbani
2	Numero Condizione	<b>1b- Emissioni atmosfera</b>
3	Ambito di applicazione	<p>Ambito di applicazione della condizione ambientale:  <b>aspetti progettuali:</b>            presenza di una recinzione posta lungo il perimetro dell'impianto, di altezza non inferiore a 2m;            predisposizione di sistemi di captazione delle arie esauste dalle sezioni di impianto potenzialmente odorigene;            installazione di sistemi di trattamento delle arie esauste (sistema integrato filtro a maniche, scrubber e biofiltro) aspirate con sistema di captazione di cui al punto precedente.</p> <p><b>aspetti gestionali:</b>            evitare le movimentazioni di materiali polverulenti durante le giornate con vento intenso;            utilizzo di impianto lavar ruote per la pulizia delle ruote dei veicoli in uscita dall'impianto;            Manutenzione del sistema di captazione arie esauste;            Manutenzione sistemi di trattamento delle arie esauste;            Controllo dei varchi di accesso ai fabbricati preposti al trattamento rifiuti (normalmente chiusi)</p> <p><b>componenti/fattori ambientali:</b>            atmosfera o salute pubblica  <b>mitigazioni:</b>            installazione sistemi di aspirazione e trattamento arie esauste;            trattamento rifiuti in aree interne ai fabbricati, mantenuti chiusi ed in depressione  <b>monitoraggio ambientale</b>            Verifiche di molestie olfattive presso i ricettori</p>
4	Oggetto della condizione	Manutenzione programmata delle attrezzature impiegate; Autocontrollo delle emissioni prodotte.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Post operam
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	U.O.D 50.17.06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti BN

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	Trattamento rifiuti urbani
2	Numero Condizione	<b>2b – Impatto acustico</b>
3	Ambito di applicazione	<p>Ambito di applicazione della condizione ambientale:  <b>Aspetti gestionali:</b>            mantenimento delle condizioni (pavimentazioni ed efficienza attrezzature di lavoro) che garantiscono il rispetto dei limiti di emissione ed immissione come dichiarati nella Valutazione di impatto acustico redatta per il progetto in esame  <b>Componenti/fattori ambientali:</b> o Rumori e vibrazioni o Salute pubblica  <b>Mitigazioni:</b></p>

		inserimenti limiti di velocità per i mezzi, eventuale installazione di schermatura fonoisolante delle attrezzature in casi di superamento dei livelli di rumore in fase di prima verifica delle emissioni sonore <b>Monitoraggio ambientali:</b> indagini fonometriche post-operam con misure precise dei livelli di rumore emessi e misura del livello differenziale
4	Oggetto della condizione	Manutenzione delle attrezzature al fine di evitare impatti negativi, con indagine fonometrica con cadenza biennale o in occasione dell'introduzione di modifiche o nuovi macchinari in impianto.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Post operam
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	ARPAC

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	Trattamento rifiuti urbani
2	Numero Condizione	<b>3b – Suolo, sottosuolo e acque sotterranee</b>
3	Ambito di applicazione	<b>Aspetti progettuali:</b> verifica dell'integrità della pavimentazione impermeabile presente su tutta l'area di impianto; □ <b>Aspetti gestionali:</b> o mantenimento integrità della pavimentazione; o Verifica della tenuta dei serbatoi di accumulo acque meteoriche e di processo; utilizzo di impianto lavaruote per la pulizia delle ruote dei veicoli in uscita dall'impianto; Manutenzione programmata delle attrezzature impiegate; <b>Componenti/fattori ambientali:</b> Suolo e sottosuolo o Ambiente idrico (falda) o Ecosistema, flora e fauna o Salute pubblica <b>Mitigazioni:</b> applicazione di idonee procedure gestionali in accordo con gli elaborati progettuali autorizzati <b>Monitoraggio ambientali:</b> verifiche periodiche della integrità della pavimentazione e delle vasche di accumulo acque
4	Oggetto della condizione	Salvaguardia della matrice suolo e delle componenti ambientali ad essa collegate (falda, fauna, flora, salute umana) mediante gestione dei rifiuti in aree già impermeabilizzate e trattamento degli stessi in aree interne a fabbricati. Manutenzione e controllo dell'area ed applicazione di idonee procedure gestionali.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Post operam
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	U.O.D 50.17.06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti BN

Per analogia a quanto stabilito all'art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA può essere individuato in cinque anni decorrenti dalla pubblicazione sul BURC (31.01.2022);

con nota PG n. 221551 del 27.04.2022 la UOD 501706 ha chiesto alla SAMTE srl di chiarire:

se intendeva inserire il citato progetto nel procedimento di riesame dell'AIA;

eventuali ulteriori modifiche non sostanziali proposte, e se per queste fossero state richieste verifiche preliminari ai sensi dell'art. 6, c. 9, del D.lgs. n. 152/06;

Con Delibera di Giunta n. 363 del 07.07.2022 la Regione Campania ha approvato lo "Schema di Accordo di collaborazione istituzionale tra la Regione Campania, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento di realizzazione dell'impianto di trattamento della frazione organica, nell'area STIR di Casalduni (BN), l'Ente d'Ambito Benevento, in qualità di ente di governo del ciclo integrato dei rifiuti in forma associata, la Provincia di Benevento e la S.A.M.T.E S.R.L., in qualità di proprietari e soggetti gestori dell'impianto STIR e della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte (BN)". All'art. 3, c.2 l'Accordo prevede testualmente:

"Gli Enti sottoscrittori assumono altresì gli impegni specifici, di seguito indicati:

a) la Regione Campania, in qualità di soggetto attuatore, attraverso gli Uffici della Struttura di Missione 700500, si impegna a realizzare l'impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata prodotta nei comuni della Provincia di Benevento, con tecnologia anaerobica e con una capacità complessiva di 27.000 tonn/annue, da realizzarsi nell'area dell'ex impianto STIR di Casalduni. La Struttura di Missione si impegna, altresì, a realizzare anche gli interventi di rifunzionalizzazione dell'impianto TMB. L'importo necessario per finanziare la realizzazione delle opere di rifunzionalizzazione dello STIR e l'eventuale incremento prezzi risultante agli esiti della verifica della progettazione definitiva in corso ai sensi dell'art. 26 c.6 lett. b) D.Lgs n.50 del 18/04/2016 e ss.mm. ii., sarà riprogrammato, con successivo provvedimento, a valere sulle risorse disponibili non

*ancora programmate sull'FSC 2014/2020 intervento strategico "Impianti di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata, dei rifiuti speciali e dei rifiuti liquidi" di cui alla D.G.R. 219 del 10 maggio 2022.*

*La citata Struttura di missione avvierà una gara comunitaria per l'appalto della progettazione esecutiva, l'acquisizione dell'AIA e la realizzazione dei lavori di rifunionalizzazione dello STIR e dell'impianto di trattamento della frazione organica con tecnologia anaerobica. I lavori saranno realizzati per stralci funzionali. Il primo stralcio funzionale avrà ad oggetto la realizzazione della stazione di trasferimento e delle opere di rifunionalizzazione dello STIR, successivamente al completamento di tali opere verrà consegnato il II stralcio relativo all'impianto di trattamento della frazione organica»;*

in considerazione del mancato riscontro alla richiesta PG n. 221551 del 27.04.2022, e al fine della definizione del procedimento, con nota PG n. 19565 del 13.01.2023 la UOD 501706 ha convocato la terza seduta della CdS, trasmettendo agli Enti interessati la documentazione inviata dalla SAMTE srl in data 01.09.2021 ed acquisita in pari data al PG n. 434204;

il 16.02.2023 si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi, nella quale:

dd1. l'ARPAC ha espresso il parere di competenza con nota PG n. 11552 del 15.02.2023, ritenendo che la SAMTE dovesse trasmettere l'intera documentazione AIA in conformità alle indicazioni contenute nello stesso parere;

dd2. è stata data lettura del parere, favorevole con prescrizioni, espresso dal Comando Provinciale VVF con nota prot. 1578 del 10.02.2023, acquisita al PG n. 75303 del 10.02.2023. Durante i lavori Comando Provinciale VVF ha chiesto che venisse presentata la progettazione antincendio ai sensi del DPR 151/2011, in quanto il parere favorevole precedentemente espresso era *"relativo a una diversa progettazione e riguardante la realizzazione futura del biodigestore"*;

dd3. l'Università del Sannio ha chiesto la ripresentazione della documentazione integrata con le osservazioni contenute nella nota prot. 15921 del 19.09.2020, acquisita al PG n. 432133 del 21.09.2020, aggiornata con la modifica proposta;

La suddetta seduta, nella quale risultano assenti i rappresentanti di ATO Rifiuti BN, Comune di Casalduni, EIC, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e ASL BN1, è stata aggiornata in attesa della trasmissione delle integrazioni richieste;

con DD n. 30 del 28.03.2023 è stato preso atto della variazione del legale rappresentante, nonché gestore dell'impianto STIR, della SAMTE srl, nella persona dell'avv. Domenico Mauro, nato a \*\*\*OMISSIS\*\*\*  
\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*;

con nota PG n. 239785 del 09.05.2023 la Struttura di Missione regionale 700500 ha trasmesso per conto della SAMTE la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi del 16.02.2023;

con nota del 17.05.2023, acquisita al PG n. 254729 del 17.05.2023, la SAMTE srl ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi del 16.02.2023, evidenziando che l'integrazione si riferisce all'intero progetto di rifunionalizzazione dello STIR, impianto di trattamento della frazione organica e stazione di trasferimento, validato dalla Struttura di Missione regionale, UOD 700503, con nota PG n. 236959 del 08.05.2023;

in data 20.06.2023 si è tenuta la quarta seduta della conferenza di servizi, nella quale:

Con nota prot. 39685 del 20.06.2023, acquisita in pari data al PG 313062, l'ARPAC ha richiesto chiarimenti e integrazioni documentali relativamente alle componenti rifiuti, suolo e rumore, specificamente riferite al Piano di monitoraggio e controllo, e ha espresso parere favorevole con prescrizioni relativamente alle componenti aria e acqua;

L'Università del Sannio ha illustrato il Rapporto tecnico-istruttorio 21/quarter, acquisito al PG 314519 del 20.06.2023, evidenziando che, al fine dell'espressione del parere favorevole, occorre che la Ditta fornisca i chiarimenti individuati nei commenti alle singole schede e, in particolare, nel commento alla Scheda D;

con nota prot. 6462 del 15.06.2023, acquisita al PG n. 307987 del 16.06.2023, con il Comando provinciale VVF ha confermato il parere, favorevole con prescrizioni, già espresso con nota prot. 1578 del 10.02.2023, evidenziando che *"qualora la Ditta intendesse apportare modifiche qualitative/quantitative all'impianto STIR rispetto al progetto approvato, se ne dovrà dare comunicazione allo scrivente Comando, corredando l'istanza con nuova documentazione tecnica antincendio, conformemente al DM 07.08.20212, e riattivando le procedure di cui all'art. 3 e 4 del DPR 151/2011"*;

L'ATO Rifiuti BN ha illustrato la propria nota prot. 576 del 20.06.2023, acquisita in pari data al PG 313489, con cui ha trasmesso osservazioni e richiesto chiarimenti;

Il Comune di Casalduni, così come rappresentato, ha dichiarato la non compatibilità con l'attuale strumento urbanistico, visto che il PIP è scaduto da diversi anni e che allo stato il Comune ha approvato il preliminare del PUC;

la Struttura di Missione 700500 ha esposto i contenuti del certificato di destinazione urbanistica del 2017, trasferito ai progettisti ai fini del calcolo delle volumetrie realizzabili;

la Provincia ha condiviso quanto esposto dall'ARPAC in merito alle problematiche legate agli scarichi in recettore (corpo idrico superficiale). In merito alla stazione di trasferimento chiede ai progettisti e alla Regione di poter



ampliare i CER da trattare per raggiungere un'ideale economia di scala e soddisfare le esigenze del gestore provinciale;

in considerazione degli approfondimenti richiesti dagli Enti partecipanti, la Conferenza di servizi viene convocata per il 19.07.2023, poi rinviata al 20.09.2023 giusta richiesta avanzata dalla Struttura di Missione, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento di realizzazione dell'impianto di trattamento della frazione organica di Casalduni con annessi interventi di rifunzionalizzazione dello STIR, in nome e per conto della SAMTE srl, con nota PG n. 360774 del 14.07.2023;

con nota PG n. 428902 del 11.09.2023 la UOD 501703, stante la complessità dell'intervento e la notevole mole documentale degli approfondimenti richiesti in sede di Conferenza di servizi del 20.06.2023, la Struttura di Missione con nota PG n. 428902 del 11.09.2023, presa in carico il 12.09.2023, ha chiesto di prorogare di ulteriori 90 giorni la data della Conferenza di servizi prevista per il 20.09.2023, con contestuale proroga anche del termine ultimo per la consegna degli elaborati tecnici strumentali alla stessa;

con nota PG n. 432382 del 12.09.2023, in accoglimento della citata richiesta della UOD 700503, la UOD 501706 ha convocato la quinta seduta della Conferenza di servizi per il 18.12.2023, fissando al 30.11.2023 il termine per la trasmissione della documentazione integrativa;

con nota PG n. 576339 del 28.11.2023, presa in carico dalla UOD 501706 in data 29.11.2023, la UOD 700503 ha trasmesso parte degli elaborati tecnici richiesti;

con nota PG n. 588233 del 05.12.2023 la UOD 501706 chiedeva alla SAMTE srl e alla Struttura di Missione 700500 di riscontrare anche le osservazioni presentate dall'EDA BN nella Conferenza di Servizi del 20.06.2023;

con nota PG n. 591426 del 05.12.2023 la SAMTE srl trasmetteva urgente riscontro rimettendosi alle valutazioni del R.T.P. incaricato dalla Struttura di Missione;

con nota PG n. 593378 del 07.12.2023 il Dirigente 700503 e il RUP chiedevano ai progettisti di riscontrare le osservazioni dell'EDA BN;

con nota PG n. 602197 del 13.12.2024 il Dirigente 700503 e il RUP, onde approfondire, di concerto il R.T.I., il riscontro tecnico alle osservazioni dell'EDA BN, chiedevano il rinvio di trenta giorni della CdS convocata per il 18.12.2023;

con nota PG n. 602197 del 13.12.2023 la UOD 501706 rinviava la CdS al 16.01.2024;

con nota PG n. 611550 del 19.12.2023 l'EIC inviava al Comune di Casalduni, e per conoscenza alla UOD 501706 e alla SAMTE srl, il riscontro alla richiesta di nulla osta di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e depurativo a ricevere e trattare i rifiuti, in relazione al procedimento di cui trattasi;

con nota PG n. 12060 del 09.01.2024 il Dirigente 700503 e il RUP trasmettevano il riscontro alle osservazioni EDA, che in pari data con nota PG n. 12927 veniva inviato dalla UOD 501706 agli Enti partecipanti;

in data 16.01.2024 si è tenuta la quinta seduta della Conferenza di servizi, nella quale risultano assenti i rappresentanti di Comando provinciale dei VVF, EIC, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ASL BN1, ARPAC e Comune di Casalduni. Nella seduta sono stati acquisiti:

la comunicazione dei VV.F di Benevento PG n. 23331 del 15.01.2024 che confermava il parere favorevole con le prescrizioni di cui alla nota prot. n. 1578 del 10.02.2023 acquisita al PG n. 75303 del 10.02.2023, e riportate in premessa;

il parere negativo del Comune di Casalduni, giusta nota PG n. 24283 del 16.01.2024, per i motivi di seguito sintetizzati:

Una serie di criticità sia per quanto attiene la tecnologia di trattamento della frazione organica del rifiuto urbano (impossibilità di reperire sul territorio le enormi quantità di strutturante richieste per il funzionamento del processo) che per i limitati spazi operativi previsti in progetto, fattispecie che lasciano ipotizzare la possibilità di criticità gestionali e inducono seri dubbi sulla effettiva capacità dell'impianto di produrre compost verde utilizzabile;

Viene consentito presso il sito impiantistico – in continuità all'esistente autorizzazione – ancora il trattamento di 10.000 tonnellate /anno di FUT provenienti da altri impianti nonché lo stoccaggio di circa 9.000 balle anch'esse provenienti da altri impianti;

Presso l'impianto progettato potrà essere conferito solo un terzo circa dei rifiuti organici raccolti nell'ATO Rifiuti Benevento e solo il 20% dei rifiuti secchi valorizzabili, peraltro senza nemmeno effettuarne il trattamento ma solo per lo stoccaggio e la trasferimento;

Il Comune di Casalduni ha manifestato all'ATO Rifiuti di Benevento la disponibilità ad accogliere sul proprio territorio la realizzazione di un impianto integrato per il trattamento delle principali frazioni di rifiuto raccolte in modo differenziato (Ecodistretto) a condizione che il medesimo impianto garantisca la massima salvaguardia ambientale, l'utilizzo delle più avanzate tecnologie di trattamento ed il soddisfacimento integrale solo ed esclusivamente del fabbisogno del territorio di interesse;

Il progetto non risulta rispondente ai requisiti minimali richiesti, alle effettive esigenze di trattamento del territorio e presenta una serie di criticità che potrebbero seriamente comprometterne la funzionalità;

parere negativo dell'EDA Benevento, giusta nota PG n. 24900 del 16.01.2024, ritenendo che:

*«non sia stato fornito soddisfacente riscontro alla scelta della tecnologia di trattamento che presuppone, per la produzione di ammendante organico certificato, l'utilizzo di strutturante ligneo-cellulosico in quantità pari ad oltre nove volte la raccolta media annuale effettuata nel territorio sotteso dall'ATO Rifiuti Benevento, opponendo un*



generico richiamo alla “vasta superficie a verde dell’intera provincia di Benevento” o ipotizzando la banale intercettazione delle potature: attesi i quantitativi di residui ligneo-cellulosici necessari, ed effettuando semplicissimi calcoli, sarebbe necessario ipotizzare la messa a coltura di centinaia di ettari di suolo agricolo con essenze arboree a rapida crescita, con costi gestionali assolutamente improponibili»;

«non sia stata fornita alcuna valida motivazione alla scelta tecnologica di continuare a produrre “ecoballe” in luogo di CSS end of Waste, né può considerarsi condivisibile ipotizzare un ulteriore successivo intervento di “revamping spinto”: non si comprende, infatti la ratio di progettare un intervento con tecnologia obsoleta e con un costo elevato a carico della finanza pubblica per poi immediatamente progettare un intervento di “revamping del revamping” con impegno di ulteriori fondi pubblici»;

«non vengono sufficientemente chiarite le motivazioni per le quali non sia possibile modificare i quantitativi parziali – fermo restando il quantitativo totale - di rifiuti conferibili in impianto previsti dall’AIA rilasciata con OPCM n° 298 del 31.12.2009»;

«vengono richiamati vincoli urbanistici non superabili per eventuali ampliamenti della superficie di impianto ma, per quanto a conoscenza dello scrivente Ufficio, mai alcuna interlocuzione è stata avviata con i competenti servizi del Comune di Casalduni per una eventuale valutazione della problematica, ove ve ne fosse stata la reale volontà»;

«non può concordarsi con quanto asserito in ordine all’adozioni di soluzioni impiantistiche che “soddisfano le esigenze di corretta funzionalità dell’impianto” in presenza di palesi limitatissimi spazi di manovra dei mezzi conferitori e dei mezzi d’opera unitamente ad altrettanto palesi interferenze nei percorsi di entrata/uscita/sosta/manovra di scarico dei medesimi»;

«vengono opposte motivazioni di tutela del patrimonio ambientale, del paesaggio e di consumo del suolo nei confronti di una ipotesi progettuale che vada ad integrare nel costruendo impianto anche l’area dell’ex fungaia, già ampiamente degradata ed in passato più volte utilizzata per lo stoccaggio di ecoballe provenienti dall’aera napoletana; sarebbe stato più logico – a parere dello scrivente – effettuare tali giuste considerazioni all’atto della scelta di utilizzare il menzionato sito - ed altri limitrofi - per lo stoccaggio di rifiuti imballati provenienti da ambiti esterni all’EdA Benevento»;

«viene richiamato più volte nel computo del soddisfacimento dei fabbisogni d’ambito l’esistente impianto privato sito in Sassinoro, non considerando che due recenti sentenze del Consiglio di Stato (10550 e 10548) del 06.12.2023 hanno definitivamente sancito l’illegittimità del sistema delle tariffe al cancello per gli “impianti minimi” di chiusura del ciclo rifiuti messo a punto da ATERA con la conseguente caducazione di tutti gli atti di pianificazione adottati dalle Regioni in applicazione del citato meccanismo. In conclusione, preso atto di quanto sin qui evidenziato, ritenuto che il progetto rubricato: “Impianto di Trattamento della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata da realizzare nell’area dello STIR di Casalduni (BN)” redatto a cura della Struttura di Missione per lo Smaltimento dei Rifiuti Stoccati in Balle della Regione Campania ed incluso nella procedura di rinnovo dell’AIA per l’impianto in questione non persegue la finalità precipua di soddisfare le esigenze di trattamento dei rifiuti del territorio sotteso dall’ATO Rifiuti Benevento, non sia ispirato ai fondanti principi di efficienza, efficacia ed economicità e presenti il serio rischio di criticità gestionali che potrebbero tradursi in maggiori sensibili costi a carico dell’utenza, l’EdA Benevento esprime – per quanto di competenza - parere negativo. Si precisa, ad ogni buon fine, che il parere negativo riguarda segnatamente il menzionato progetto»;

quarto Rapporto tecnico-istruttorio dell’Università del Sannio, giusta nota prot. 1171 del 16.01.2024, acquisita in pari data al PG n. 25890;

Nel corso della suddetta seduta:

la Struttura di Missione, nel ribadire quanto riportato nella relazione in riscontro alle osservazioni dell’EDA Benevento, sottolinea che in questo momento una modifica sostanziale alla progettazione in discussione comporterebbe la necessità di ritornare in verifica di assoggettabilità, oltre che una nuova verifica ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016. In relazione alle osservazioni dell’EDA, precisa, inoltre, che il progetto di cui si discute nell’attuale procedimento di riesame potrebbe rappresentare il primo passo di una programmazione più complessiva che sarebbe oggetto di modifica sostanziale, da definire in collaborazione con l’EDA Benevento; l’EDA Rifiuti BN, rimarcando le criticità espresse sul progetto presentato in relazione, in particolare, alle difficoltà di approvvigionamento del materiale strutturante, confermando il parere espresso e agli atti della presente CdS, sottolinea, come riportato nello stesso, che «il parere negativo riguarda segnatamente il menzionato progetto» mentre nulla osta al rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. L’EDA manifesta, inoltre, la propria disponibilità a rivedere le proprie determinazioni in riferimento al progetto di modifica in considerazione di quanto dichiarato dalla Struttura di Missione, per la quale lo stesso progetto potrebbe rappresentare il primo passo di una programmazione più complessiva, oggetto di modifica sostanziale, da definire in collaborazione con l’EDA Benevento. Analoga posizione viene espressa dal Sindaco di Casalduni, sentito per le vie brevi dal Direttore generale dell’EDA;

Richiamando il parere precedentemente espresso in merito agli scarichi delle acque reflue, e visto il parere rilasciato dall’ARPAC in data 15.01.2024, la Provincia di Benevento formula, per quanto di competenza, parere favorevole rilevando che gli scarichi, anche se attraversano le infrastrutture comunali (fogne), hanno come

recapito finale un corpo idrico superficiale, e pertanto si prescrive il rispetto dei parametri come previsti da ARPAC ed EIC (Ente Idrico Campano);

Il rappresentante della società di progettazione e il RUP della Struttura di Missione confermano, come già dichiarato nella seduta di CdS del 20.06.2023, che il progetto è stato redatto secondo gli indici attestati dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 14.05.2017 dal Dirigente dell'UTC. Tale certificato è stato trasmesso dalla UOD 501706 agli Enti partecipanti con nota PG n. 578960 del 29.11.2023, unitamente alle integrazioni comunicate dalla UOD 700503 in data 28.11.2023;

Il rappresentante dell'Università del Sannio procede ad illustrare il parere tecnico istruttorio 21/quinquies (inviato in data odierna ed acquisito al PG n. 25890), e precisa preliminarmente che l'osservazione relativa all'assenza di una procedura per la cessazione della qualifica di rifiuto, espressa nel commento alla scheda C, è da intendersi come mero refuso. Successivamente, nel commento alla scheda L, richiama la necessità di esprimere la congruenza tra i biofiltri E01, E02 e E03 e le specifiche di cui alla DGR Campania n. 243/2015. Per quanto riguarda la scheda D, inoltre, segnala l'opportunità di subordinare la ripresa dell'esercizio all'adozione, da parte del gestore, di un sistema di gestione ambientale conforme alla BAT n. 1. Infine, con riferimento alla medesima scheda D, per quanto riguarda la BAT 20, propone per il parametro "Cromo" l'adozione di un BAT-AEL compreso nell'intervallo 0,01 - 0,15 mg/l. Udite le precisazioni del rappresentante del gruppo di progettazione in merito alla congruità dei biofiltri con le specifiche della DGR n. 243/20215, l'Università del Sannio esprime quindi parere favorevole. Il quinto Rapporto tecnico-istruttorio costruisce, quale **Allegato n. 1**, parte integrante del presente provvedimento;

con nota PG n. 21540 del 15.01.2024 perveniva il parere dell'ARPAC Benevento, favorevole con le seguenti prescrizioni:

Limitatamente agli specifici competenti aspetti di pressione antropica responsabili di eventuali inquinamenti sulle componenti aria, rumore, acqua, suolo e rifiuti, per quanto attiene il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), si riporta quanto segue.

#### I. COMPONENTE ARIA

Si esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni:

Relativamente al campionamento degli effluenti in uscita dai 3 biofiltri BIO – 01 (Setto 1), BIO – 02 (Setto 2) e BIO 03, adottare i seguenti criteri di suddivisione:

##### DIVISIONE DEI BIOFILTRI IN AREE E SUB-AREE.

- Biofiltro BIO – 01 (Setto 1) (Punto di emissione E1) di superficie pari a 1.035 m<sup>2</sup>.

Siccome la superficie del biofiltro è molto grande, al fine di impedire che i campionamenti possano localizzarsi solo in alcune porzioni di esso, dividere, preliminarmente, tutta la superficie in 12 AREE ciascuna di ~86 m<sup>2</sup>.

Ognuna delle 12 aree sarà a sua volta divisa in 4 SUB – AREE uguali, di superficie pari a ~22 m<sup>2</sup> (n° totale SUB – AREE = 48);

- Biofiltro BIO – 02 (Setto 2) (Punto di emissione E2) di superficie pari a 610 m<sup>2</sup>.

Dividere preliminarmente tutta la superficie in 6 AREE ciascuna di ~102 m<sup>2</sup>. Ognuna delle 6 aree verrà a sua volta divisa in 4 SUB – AREE uguali di superficie pari a ~25 m<sup>2</sup> (n° totale SUB – AREE = 24);

- Biofiltro BIO 03 (Punto di emissione E3) di superficie pari a 75 m<sup>2</sup>.

Vista la piccola superficie del biofiltro scarrabile non è necessario dividere preliminarmente la superficie in aree.

Pertanto, dividere l'area, pari a 75 m<sup>2</sup>, in 4 SUB – AREE uguali di superficie pari a ~19 m<sup>2</sup> (n° totale SUB – AREE = 4).

##### MAPPATURA DELLE VELOCITÀ.

Prima di procedere all'effettuazione dei campionamenti è necessario verificare l'assenza di flussi preferenziali mediante la misurazione della velocità in uscita dell'effluente gassoso. I valori di velocità dovranno essere rilevati mediante un anemometro a elica con risoluzione 0,1 m/s allocato nel punto di prelievo di una cappa acceleratrice statica<sup>1</sup> posta al centro delle sub-aree indicate nelle figure sottostanti (Il centro di ogni sub-area è indicato con x):

Lato nord (Strada accesso impianto TMB)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	x	x	x	x	x	x	x	x
2	x	x	x	x	x	x	x	x
3	x	x	x	x	x	x	x	x
4	x	x	x	x	x	x	x	x
5	x	x	x	x	x	x	x	x
6	x	x	x	x	x	x	x	x

Fig. 1: Biofiltro BIO-01 (Setto 1) di 1.035 m<sup>2</sup> - Individuazione 12 aree e 48 sub-aree (Misure non in scala).

a

b

c

d

1	x	x	x	x
2	x	x	x	x
3	x	x	x	x
4	x	x	x	x
5	x	x	x	x
6	x	x	x	x

Fig. 2: Biofiltro BIO-02 (Setto 2) di 610 m<sup>2</sup> - Individuazione 6 aree e 24 sub-aree (Misure non in scala).




Fig. 3: Biofiltro BIO-03 di 75 m<sup>2</sup> - Individuazione 4 sub-aree (Misure non in scala).

Per ogni campagna di monitoraggio semestrale (n° 2 l'anno) dovranno essere individuate scacchiere alterne su cui misurare la velocità in uscita dell'effluente (1° semestre anno scacchiera gialla, 2° semestre anno scacchiera bianca).

Una volta terminata la mappatura, effettuare il calcolo della velocità media delle aree (Scacchiera gialla 1° semestre – Scacchiera bianca 2° semestre).

Si precisa che tale velocità media deve essere necessariamente riferita alla superficie di tutto il modulo filtrante. Tale dato si calcola moltiplicando la suddetta velocità media, relativa alla scacchiera considerata, per la sezione del camino acceleratore in m<sup>2</sup>.

(<sup>1</sup>) La cappa acceleratrice statica deve essere costituita da un tronco di piramide a base quadrata di area 1 m<sup>2</sup>, con camino di espulsione cilindrico di diametro fra 10 e 20 cm, dotato di un tronchetto a norma UNI avente diametro di 10 cm e chiusura metallica a vite.

#### INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI PRELIEVO E CAMPIONAMENTO.

Una volta eseguita la mappatura delle velocità nella scacchiera relativa al semestre, procedere a effettuare i campionamenti dei parametri indicati al punto 6 del presente parere, in ciascuna macroarea dove è stata effettuata la mappatura, per un totale di n° 6 campioni per il biofiltro BIO-01 (Setto 1) di 1.035 m<sup>2</sup> e di n° 3 campioni per il biofiltro BIO-02 (Setto 2) di 610 m<sup>2</sup>. Per il biofiltro scarrabile BIO-3 di 75 m<sup>2</sup>, effettuare soltanto n° 1 campione (Le macroaree sono evidenziate nelle figg. 1 e 2 da un contorno più marcato e sono formate da n° 4 sub-aree, mentre, nella fig. 3 le macroaree coincidono con le n° 4 sub-aree).

I campionamenti dovranno essere effettuati al centro della sub-area nella quale è stato riscontrato il maggior valore di velocità dell'effluente gassoso; tale ipotesi è la condizione peggiore perché a tale maggiore velocità corrisponde un minore tempo di contatto dell'aria all'interno del letto filtrante.

La concentrazione finale sarà data dalla media geometrica delle concentrazioni dei singoli campioni (Radice cubica del prodotto delle concentrazioni dei 2 campioni).

Qualora lo scostamento tra il valore di portata in uscita dai biofiltri rispetto a quello determinato a monte dei biofiltri stessi superi il 20%, per il calcolo dei flussi di massa risulta più corretto utilizzare il dato della portata in ingresso all'impianto. Pertanto, realizzare sulle 3 linee di convogliamento degli effluenti (condotte di mandata), a monte dei biofiltri e a valle degli scrubber, idoneo bocchello di prelievo che rispetti le norme tecniche specifiche.

Per la determinazione della velocità dell'effluente gassoso dai biofiltri, mediante l'utilizzo della cappa statica, nel caso in cui fosse impossibile utilizzare il tubo di pitot, come da metodo UNI EN 13649:2015, in quanto la pressione differenziale risulta troppo bassa e la misura della velocità non rappresentativa (< 2m/s), è ammesso l'utilizzo di un anemometro a elica.

Al fine di garantire le condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, posizionare correttamente i tronchetti di prelievo dei camini, rispettando le norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017). Collocare i punti di prelievo in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Le condizioni di stazionarietà sono garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle e almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. Il diametro idraulico (D<sub>n</sub>) è definito come:

$$D_n = 4S/p$$

dove: S è la sezione di passaggio, p il perimetro.

Nel caso di condotti circolari, il diametro idraulico coincide con il diametro geometrico interno della sezione.

Il numero dei punti di prelievo deve essere stabilito in base alle dimensioni del condotto secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N° punti prelievo	Lato minore (m)	N° punti di prelievo
Fino a 1 m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
Da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 a 1 m	2 punti
Superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1 m	3 punti
			Al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con tronchetto metallico di diametro interno da 3 pollici filettato internamente passo gas, deve sporgere per circa 50 mm dalla parete e chiuso con un tappo avvitabile. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1-1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro e il bordo inferiore del bocchettone deve essere collocato almeno 20 cm al di sopra del parapetto più alto della piattaforma di lavoro; inoltre, la zona del punto di prelievo deve essere libera da ostacoli che potrebbero ostacolare l'introduzione e l'estrazione delle sonde di campionamento.

I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico delle emissioni, ma sia comunque previsto un valore limite di emissione.

Rendere facilmente accessibile il punto di prelievo e misura dei camini al fine di consentire il campionamento delle emissioni in atmosfera, in rispetto delle norme di sicurezza previste in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii. In particolare:

l'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opereranno i tecnici ARPAC incaricati di eseguire prelievi e misure alle emissioni in atmosfera;

i punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro;

la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento dei tecnici in condizioni di sicurezza.

Apporre sui camini in prossimità del punto di prelievo, un'etichetta inamovibile riportante la denominazione univoca con scritta indelebile del punto di emissione e il diametro del condotto.

Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco dei camini deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiera, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc); i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

Prevedere per le emissioni convogliate E1, E2 ed E3 il controllo dei parametri riportati nella tabella sottostante, il rispetto dei relativi valori limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo dei relativi metodi di prelievo e analisi, rispettando quanto riportato al punto 1 del presente parere:

Punti di emissione con relative fasi lavorative	Parametri	Valori limite di emissione (mg/Nm³)	Riferimenti normativi	Metodi di prelievo e analisi	Portate di progetto autorizzate (Nm³/h)
E1 (Biofiltro BIO-01 - Setto 1) - Sezione di ricezione e pretrattamento verde; - sezione di ricezione e pretrattamento FORSU; - area di miscelazione; - corridoio tecnico di movimentazione; - sezione di biossificazione accelerata (biotunnel); - sezione di maturazione; - sezione di raffinazione e stoccaggio compost.	Portata aria in ingresso biofiltri	-	-	UNI EN ISO 16911:2013	E1 166.932
	Divisione letti filtranti in aree e sub-aree *	-	-	Vedi criteri prescritti al punto 1 del presente parere	E2 74.678
	Mappatura delle velocità *	-	-		E3 8.852
	Individuazione dei punti di prelievo *	-	-	-	-
	Polveri totali	5 mg/Nm³	BAT-AEL Tab. 6.7 BAT conclusive trattamento rifiuti del 10 agosto 2018	UNI EN 13284-1:2017	
	Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	20 mg/Nm³	BAT-AEL Tab. 6.7 BAT conclusive trattamento rifiuti del 10 agosto 2018	UNI EN ISO 21877:2020	
E2 (Biofiltro BIO-02 - Setto 2) - Sezione di ricezione;	Acido solfidrico (H <sub>2</sub> S)	5 mg/Nm³	Classe II, punto 3-Tab. C, parte II, all. 1, parte quinta D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.	UNI 11574:2015	
	Composti organici volatili totali	40 mg/Nm³	BAT-AEL Tab. 6.7 BAT conclusive trattamento	UNI EN 12649:2013	

- selezione RSU; produzione FST.  E3 (Biofiltro BIO-03)	(TVOC), espressi come carbonio		rifiuti del 10 agosto 2018	(Utilizzo FID)	
	Concentrazione di odori (COD)	300 ou <sub>E</sub> /Nm <sup>3</sup>	BAT-AEL Tab. 6.7 BAT conclusive trattamento rifiuti del 10 agosto 2018	UNI EN 13725:2004	
	Portata aria in uscita biofiltri	-	-	UNI EN ISO 16911:2013	
	Umidità assoluta aria in uscita dai biofiltri	-	-	UNI EN 14790:2006	
- Stazione di trasferimento - Impianti di abbattimento previsti:					
1) Punto di emissione E1: <u>n° 1 filtro a maniche (FM-01), n° 2 scrubber ad acqua e n° 1 biofiltro (BIO-01 - Setto 1).</u>					
2) Punto di emissione E2: <u>n° 1 filtro a maniche (FM-01), n° 1 scrubber ad acqua e n° 1 biofiltro (BIO-02 - Setto 2).</u>					
3) Punto di emissione E3: <u>n° 1 scrubber ad acqua e n° 1 biofiltro (BIO-03).</u>					
(*) Operazioni da effettuare prima dei prelievi secondo i criteri sopra riportati.					

Con le risultanze analitiche inviare anche i criteri utilizzati per l'individuazione dei punti di prelievo (suddivisione in aree e subaree dei biofiltri), dei risultati della mappatura delle velocità e di una planimetria riportante l'esatta ubicazione dei punti di monitoraggio delle emissioni di odori.

Installare un sistema automatico di controllo e registrazione in continuo dei seguenti parametri relativi al corretto funzionamento dei biofiltri e tenerli a disposizione degli *Enti di Controllo*:

PARAMETRO	VALORE LIMITE	METODICA
Temperatura biofiltri	15 – 40° C	Tramite idonea sonda posta sul letto filtrante
Umidità superficiale biofiltri	95 – 100 %	Tramite trasduttore di umidità. Se si registra un valore inferiore al 95%, si dovrà procedere con la umidificazione del biofiltro per circa 30-60 minuti.
pH	5 - 7	Tramite pHmetro posizionato direttamente nei pozzetti di raccolta del percolato dei biofiltri, considerata la difficoltà di effettuare la misura direttamente sul letto filtrante essendo di matrice solida.
Umidità corrente gassosa in ingresso ai biofiltri	95 – 100 %	Tramite trasduttore di umidità allocato nella condotta di mandata dei biofiltri oppure nei plenum di distribuzione.

Effettuare i seguenti controlli documentati relativi al corretto funzionamento dei biofiltri con cadenza trimestrale:  
pH dei biofiltri con la norma UNI EN ISO 10523:2012 (Metodo per determinare il valore di pH in acque piovane, potabili, minerali, di superficie e di falda; acque di scarico industriale e municipale e fanghi liquidi) che sostituisce la UNI EN ISO 10523:2009 indicata erroneamente dalla ditta (Valore ottimale 5-7);

umidità dei biofiltri con il metodo II.2 – Determinazione gravimetrica del contenuto di umidità riportato nel DM 13.9.1999 (Valore ottimale 40 – 60 %);

indagini anemometriche sulla superficie dei biofiltri, al fine di controllare la uniforme distribuzione del carico inquinante, secondo i criteri sopra riportati.

Prevedere per l'emissione convogliata E4 il controllo dei parametri riportati nella tabella sottostante, il rispetto dei relativi valori limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo dei relativi metodi di prelievo e analisi:

Punto di emissione	Fase lavorativa	Parametri	Valori limite di emissione (mg/Nm <sup>3</sup> )	Riferimento normativo	Metodi di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm <sup>3</sup> /h)
E4	N° 1 impianto di cogenerazione (motore fisso a combustione interna), alimentato a biogas prodotti dal processo di digestione anaerobica (fermentatore) di rifiuti a matrice organica, di PTN pari a 0,550 MW, utilizzato per produzione energia elettrica e termica.	Polveri	10	§ 5.8 dell'allegato 2, suballegato 2 (Norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia) del D.M. 5.2.98 e ss.mm.ii.	UNI EN 13284-1:2017	2.277
		Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	450		Norma Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14792:2017	
		Acido fluoridrico (HF)	2		Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00)	
		Monossido di carbonio (CO)	500		UNI EN 15058:2017	
		Carbonio Organico Totale (COT)	150		UNI EN 12619:2013	
		Acido cloridrico (HCl)	10		Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00)	



- Impianto di abbattimento previsto: sistema di abbattimento degli NO<sub>x</sub>.  
- I valori sono riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5 %.

In merito al suddetto punto di emissione E4, installare un sistema di abbattimento degli NO<sub>x</sub> (es. SCR: riduzione catalitica selettiva con urea o ammoniaca, SNCR: riduzione non catalitica) e tenere a disposizione degli Organi di Controllo la relativa scheda tecnica.

Relativamente alla valvola di emergenza per il digestore (Punto di emissione EM01) e alla torcia di combustione (Punto di emissione EM03) non operanti come parte integrante del ciclo produttivo (uso esclusivo per emergenza), si precisa che esse ricadono nell'ambito di applicazione di quanto disposto dall'art. 272, comma 5 del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e, dunque, a tali impianti non si applica il titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) della parte quinta del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Modifica introdotta dal D.lgs. n° 183/2017). Per tutto ciò, la ditta non è obbligata a effettuare il monitoraggio degli effluenti prodotti da tali impianti.

Ad ogni modo, relativamente alla torcia di combustione:

effettuare la registrazione in un apposito registro, firmato dal responsabile dello stabilimento, degli eventi di attivazione, compresa la durata dei singoli eventi e la loro causa, nonché le manutenzioni effettuate al fine di garantirne il regolare funzionamento e ogni altra situazione di malfunzionamento/emergenza che abbia ricadute ambientali. Tale registro deve essere tenuto presso l'impianto, sempre aggiornato e a disposizione degli Enti di Controllo;

assicurare una efficienza minima di combustione del 99% espressa come  $CO_2 / (CO_2 + CO)$ ;

monitorare i parametri indicanti la corretta combustione del biogas nella camera di combustione, previsti dal D.lgs. n° 36/2003 e ss.mm.ii., ossia  $T > 850^\circ C$ , concentrazione di  $O_2 \geq 3\%$  e tempo di ritenzione  $\geq 0,3$  secondi.

Prevedere l'effettuazione di una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene (Rif.: art. 272-bis-Emissioni odorigene del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., introdotto dal D.lgs. n° 183/2017, e BAT n° 10 - n° 12) con cadenza semestrale utilizzando il seguente limite per la concentrazione degli odori: 300 ou<sub>E</sub>/m<sup>3</sup>. In particolare, il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 (Qualità dell'aria - Determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica) e prevedere sia il campionamento alle seguenti sorgenti più impattanti dello stabilimento:

Punto Od1: vicinanza edificio selezione;

Punto Od2: vicinanza edificio ricezione;

Punto Od3: area stoccaggio FST in balle;

Punto Od4: vicinanza edificio stazione trasferimento;

Punto Od5: vicinanza impianto purificazione biogas;

Punto Od6: vicinanza edificio ricezione e trattamento FORSU;

Punto Od7: vicinanza impianto di depurazione;

Punto Od8: area ubicata tra edificio maturazione e digestore anaerobico;

sia al confine dello stesso, all'interno del perimetro dello stabilimento, effettuando 2 campionamenti nella direzione prevalente dei venti (come da dati centralina meteo prevista) nei seguenti punti:

Punto n° Od9: monte stabilimento;

Punto n° Od10: valle stabilimento.

Si precisa che nel piano di gestione odori proposto (Elaborato D.1 aprile 2023) sono stati individuati punti di monitoraggio delle emissioni odorigene diversi. Pertanto, la ditta è tenuta al rispetto di quanto sopra prescritto.

La portata effettiva, misurata durante i campionamenti delle emissioni convogliate in atmosfera effettuati in autocontrollo, deve corrispondere alla suddetta portata di progetto autorizzata con un range di tolleranza pari a  $\pm 20\%$ . Qualora venga riscontrata una variazione superiore o inferiore al 20% della portata di progetto, la ditta dovrà gestire l'anomalia tempestivamente con azioni interne, darne immediata comunicazione agli Enti e, contestualmente, richiedere un aggiornamento dell'atto autorizzatorio, specificandone le motivazioni tecniche dell'aumento o della diminuzione rispetto ai valori di progetto. Pertanto, monitorare regolarmente la situazione impiantistica dei sistemi di captazione, convogliamento, filtrazione e ventilazione degli effluenti gassosi.

I metodi di prelievo e analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia. In particolare, oltre alle norme tecniche sopra menzionate, relativamente alla determinazione della temperatura, pressione, velocità e portata dei flussi gassosi convogliati, utilizzare come riferimento la norma UNI EN ISO 16911-1:2013, mentre per la determinazione del vapore acqueo nei condotti utilizzare come riferimento la norma UNI EN 14790:2017 (Condensazione e adsorbimento su gel di silice – Gravimetria).

Relativamente al campionamento delle suddette emissioni convogliate in atmosfera, per la verifica di conformità ai valori limite di emissione, espressi come concentrazione e stabiliti come media oraria, in considerazione della durata e caratteristiche delle fasi lavorative da cui deriva l'emissione, così come previsto dal § 2.3 dell'allegato VI alla parte quinta del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., si dovrà far riferimento a n° 1 campionamento della durata pari almeno a n° 1 ora di funzionamento dell'impianto.

In considerazione dell'elevata temperatura di uscita dei fumi prodotti dall'impianto di cogenerazione (Punto di emissione E4), dotare il condotto di emissione di idonea coibentazione al fine di evitare ustioni durante le operazioni di campionamento delle emissioni in atmosfera.

Condizioni di normalizzazione dei risultati.

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni, da confrontare con i valori limite di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

temperatura 273°K;

pressione 101,3 kPascal;

gas secco;

ossigeno di riferimento: si riferisce al tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento derivante dal processo (art. 271, comma 12 del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.):

$$E = [(21 - O_2)/(21 - O_2M)] \times EM$$

dove: EM = concentrazione misurata; E = concentrazione; O<sub>2</sub>M = tenore di ossigeno misurato; O<sub>2</sub> = tenore di ossigeno di riferimento.

Adottare e tenere sempre aggiornati un registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo, al quale devono essere allegati i certificati analitici, e un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni (Registrare le caratteristiche di funzionamento, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti), secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8, allegato VI, parte quinta del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni.

Effettuare i campionamenti in autocontrollo delle emissioni convogliate, con la frequenza riportata nel § V del presente parere, comunicando, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date e gli orari di inizio e termine delle operazioni di campionamento in autocontrollo delle emissioni convogliate in atmosfera.

Successivamente, trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, al Dipartimento ARPAC di Benevento e all'Autorità Competente, il report relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo, secondo quanto predisposto dalla Giunta Regionale della Campania DD\_N 95 del 9.11.2018 (Modello report annuale dei dati relativi agli autocontrolli degli impianti in possesso dell'AIA), con i seguenti allegati:

relazione tecnica sulle attività di campionamento riportante: attrezzatura utilizzata, ugello sonda polveri (mm), metodi di misura e analisi, dimensioni/diametro e relativa sezione (m<sup>2</sup>) del camino, potenza termica nominale degli impianti di combustione (espressa in watt termici o suoi multipli), combustibile utilizzato e data installazione, volume campionato (litri), flusso di campionamento (litri/m), portata (Nm<sup>3</sup>/h), temperatura emissione (°C), temperatura pompa aspirazione (°C), pressione atmosferica (mbar), velocità gas (m/s), acqua assorbitore (g), % O<sub>2</sub> rilevata, calcoli relativi alla correzione dell'umidità e tenore di O<sub>2</sub> nei fumi. Relativamente al campionamento dei biofiltri (Punti di emissione E1, E2 ed E3), con le risultanze analitiche inviare anche i criteri utilizzati per l'individuazione dei punti di prelievo (suddivisione in aree e subaree dei biofiltri), dei risultati della mappatura delle velocità e di una planimetria riportante l'esatta ubicazione dei punti di monitoraggio delle emissioni di odori. certificati analitici.

BAT (Best Available Techniques) - Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti.

BAT n° 34 applicata: considerare i BAT – AEL indicati nella tabella 6.7 delle BAT conclusive e quanto riportato nella tabella di cui al punto 6 del presente parere.

## II. COMPONENTE RUMORE

Considerato che

nella valutazione di impatto acustico presentata, a pag. 63-65 è presente un un errore di calcolo dei differenziali (poiché l'abbattimento dei 6 dB(A) è stato calcolato per il solo rumore ambientale, prima di effettuare la sottrazione del rumore residuo) e sono stati dunque riportati, dei differenziali che assumono valore negativo (si evidenzia che il differenziale non può assumere valore negativo infatti, per definizione, il rumore ambientale è maggiore o uguale a quello residuo, per quanto riportato nel Decreto 16/03/1998, All.A, punti 11 e 12);

che dall'esame di valori previsionali relativi allo scenario 5 si rilevano valori compatibili con la condizione di non applicabilità del criterio differenziale all'interno degli ambienti abitativi;

che dall'esame di valori previsionali relativi allo scenario 2 si rilevano valori compatibili con la condizione di applicabilità del criterio differenziale all'interno degli ambienti abitativi (si vedano i valori previsionali di emissione al ricettore per R21, R22, R23, riportati a pag. 51/97);

devono essere adottate tutte le misure impiantistiche e gestionali finalizzate a minimizzare il rumore emesso dalle apparecchiature ubicate all'esterno dello stabilimento, con particolare riferimento a quelle che rimangono in funzione nel periodo notturno;

deve essere presentata una relazione di impatto acustico post operam in cui si evidenzino tutte le misure di mitigazione acustica adottate e la loro efficacia per il rispetto dei limiti normativi per l'acustica ambientale.



### III. COMPONENTI RIFIUTI/SUOLO.

Per le procedure End of Waste previste (Ammendante Compostato Misto da rifiuti [ACM]) attenersi rigorosamente ai dettami di cui al Dlgs 75/2010 e ss.mm.ii.; si prende atto che non sarà prodotto biometano.

Si prende atto che il percolato in esubero dal ricircolo potrà essere destinato all'impianto di depurazione oppure a smaltimento con le modalità operative specificate nella Relazione integrativa.

La Ditta deve garantire la tracciabilità di movimenti e tempistica di stoccaggio di tutti i rifiuti per i necessari controlli come previsto dalle BAT 2c-2d-2e e 5. Conformemente alla BAT 2c-2d-2e si deve tenere in impianto un adeguato sistema di registrazione (Registro di Carico e Scarico, Software di gestione dei rifiuti, Sistemi/Modulistica interna di registrazione-tracciamento dei flussi dei rifiuti nel corso del processo-lavorazione) che consenta, tra l'altro, di tracciare la posizione e l'inventario della quantità dei rifiuti presenti in impianto in ogni fase. Il sistema di tracciabilità dovrà essere tale da consentire in modo chiaro, inequivocabile e rapido l'eventuale verifica dei tempi di stoccaggio/deposito per qualsivoglia rifiuto sia prodotto in impianto a seguito di lavorazione di altri rifiuti o per attività di gestione/manutenzione, sia in ingresso anche a seguito dei successivi passaggi interni all'impianto, fino all'uscita dallo stesso. In ottemperanza alla BAT 5 anche lo spostamento di rifiuti all'interno del comprensorio verso altre aree/lavorazioni deve essere adeguatamente tracciato. Pertanto sarà necessario provvedersi di procedure di compilazione del Registro di Carico e Scarico/Sistemi di registrazione integrativi per: i) rifiuti gestiti in R13/D15; ii) rifiuti gestiti in D14; iii) rifiuti gestiti in R12; iv) rifiuti/fluxo di rifiuti derivanti dal ciclo produttivo/trattamento (rifiuti gestiti in D8); v) rifiuti/fluxo di rifiuti derivanti dal ciclo produttivo/trattamento (rifiuti gestiti in R3); vi) rifiuti prodotti per attività di manutenzione-gestione; vii) materiali che hanno cessato di essere rifiuti (EoW) dal momento dello scarico definitivo dal Registro di Carico e Scarico fino all'uscita dall'impianto (Dlgs 116/2020).

Si prende atto che il bacino di origine e/o gli impianti di produzione dei rifiuti in ingresso in impianto di tutte le Linee è rappresentato dalla sola Provincia di Benevento. Comunicare preventivamente eventuali modifiche all'A.C..

Con riferimento alla BAT 1 tenere in impianto un Piano di Gestione dei residui e con riferimento alla BAT 21 un Registro degli incidenti.

Nella Relazione AIA integrativa acquisita al prot. ARPAC n. 33708 del 23.05.2023 risultano dichiarati presenti: - Vaglio primario (pag. 28) da 120 mm; - Vaglio secondario (pag. 29) da 60 mm; - Vaglio finale compost (pag. 49) da 10 mm. Come già evidenziato con il precedente Parere e come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 693/2018 è necessario garantire la presenza di un vaglio finale di dimensione minima pari a 50 mm per il completamento dell'operazione di raffinazione del biostabilizzato. In mancanza di tale vaglio in ossequio della citata DGR il materiale ottenuto non potrà essere definito utilizzato per gli scopi previsti dalla DGR 693/18.

Come già evidenziato con il precedente Parere, si prende atto che nel Piano di Monitoraggio e Controllo sono stati inseriti i Controlli per la produzione di biostabilizzato previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 693/2018 e e dagli Allegati del D.Lgs 36/2003 come aggiornati dalle ultime modifiche apportate dal D.Lgs 121/2020 e dal DL 104 come convertito dalla Legge 126/2020. Nel PMC si prevedono solo le analisi relative al solo utilizzo per copertura giornaliera di discariche; l'eventuale utilizzo come copertura finale per discariche comporterà l'effettuazione anche delle analisi di cui alla Tabella 2 allegata alla Delibera citata. Garantire sempre l'applicazione di quanto previsto da tutte le norme di settore.

Rispettare rigorosamente il tempo massimo di stoccaggio/deposito dei rifiuti e il loro massimo volume istantaneo indicati a pag. 74 e nella Scheda INT4, fermo restando che per i rifiuti in deposito temporaneo valgono i limiti di cui all'art. 185 bis del d.Lgs 152/06. Rispettare i quantitativi massimi stoccabili (istantanei) e le aree stabilite in autorizzazione per lo stoccaggio o per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, evitando lo spostamento e in generale il posizionamento degli stalli/cassoni. In ossequio alla BAT 4b non superare le quantità istantanee massime dichiarate. Evitare lo spostamento dei contenitori e delle aree di stoccaggio/deposito

preliminare/deposito temporaneo come individuate, se non preventivamente assentito dalla Regione Campania. Si prende atto che relativamente alla linea 6 (rifiuti da raccolta differenziata) è prevista principalmente l'attività R13. Comunque la Ditta ha dichiarato che solo nel caso non sia possibile avviare alcuni rifiuti a impianti di recupero, potranno essere gestiti con operazione D15. In questo caso il gestore si è impegnato a separare fisicamente le operazioni di messa in riserva R13 da quelle di deposito preliminare D15, dedicando cassoni all'operazione D15, normalmente utilizzati per l'R13, a seconda delle esigenze.

A pag. 16 – punto 49 della Relazione di risposta alle prescrizioni ARPAC, acquisita al prot. ARPAC n. 33708 del 23.05.2023, si riferisce che *“non è prevista la gestione di acque di dilavamento come rifiuto liquido ... ma solo nel caso in cui il depuratore non risulti in grado di trattare tali acque, caratterizzate da un'alta concentrazione dei parametri inquinanti, queste acque potranno essere gestite come rifiuto liquido da asportare con autobotte ed inviare ad idonei impianti esterni. In questo caso si provvederà ad aggiornare la scheda I con l'effettivo codice EER con cui verranno inviate a trattamento esterno”*. Fermo restando che in tal caso sarà necessaria specifica comunicazione immediata all'A.C., si chiede in tale sede di allegare Scheda I aggiornata e stralcio Planimetria stoccaggi con indicazione stallo di allocazione; sarà necessario definire correttamente l'EER del rifiuto tenuto conto che essendo prevista la possibilità che il depuratore tratti anche percolati ed acque di processo, non si ritiene a tal proposito valido l'EER 16 10 02.

Fermo restando il rispetto dei volumi massimi stoccabili dichiarati nella Scheda I.2 e della tempistica massima dei rifiuti nelle varie fasi di cui alla Scheda INT4 nei singoli capannoni e all'esterno, per il rispetto delle prescrizioni operative di cui alla DGR Regione Campania n. 223/2019 e alla Circolare del Ministero dell'Ambiente 1121/2019, si rinvia alle valutazioni e disposizioni antincendio che saranno impartite dai Vigili del Fuoco per il rilascio dell'autorizzazione di competenza. Ove le prescrizioni vigenti o che saranno successivamente impartite comportino modifiche della Scheda I o INT4 o alle Planimetrie di Allocazione Rifiuti la Ditta dovrà provvedere all'immediato aggiornamento presso l'Autorità Competente (A.C.) per un aggiornamento del Decreto Autorizzativo.

Relativamente a quanto previsto dall'articolo 29-sexies comma 6 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., come modificato dal dall'art. 7, comma 5, D.lgs. n. 46 del 2014, risulta che la Ditta abbia effettuato tali controlli nel 2021 per il suolo con valori conformi ai limiti previsti dalla tab.1, lettera B dell'allegato 5 annesso al D.L.vo 152/06 e per le acque sotterranee con i limiti previsti dalla tab.2 dell'allegato 5 annesso al D.L.vo 152/06 (Conclusioni Relazione Tecnica Geologica R.T. 214111-00 del 04/08/2021). Ferme restando le valutazioni dell'A.C. si è già proposto il campionamento decennale con il prelievo di n°10 campioni di top-soil all'interno e sul perimetro dell'impianto e n° 2 campioni di acque sotterranee da effettuarsi dopo la rimozione dei rifiuti presenti e il completamento delle opere di demolizione/ricostruzione al fine di fornire ulteriori elementi per la programmazione temporale dei campionamenti, attualmente ipotizzati secondo la cadenza prevista dall'articolo 29-sexies comma 6 bis. L'ARPAC si riserva di partecipare ai controlli con determinazioni analitiche di laboratorio su almeno il 20% dei campioni di suolo ed il 50% dei campioni di acque sotterranee. Presentare all'A.C. almeno due mesi prima una planimetria con individuazione di massima dei punti di campionamento, mentre si prende atto dell'elenco degli analiti presente nel PMC. Comunque ARPAC si riserva di richiedere attività integrative rispetto a quanto previsto in funzione degli esiti dei campionamenti da effettuarsi prima del riavvio dell'impianto.

Si ritiene necessario che, se occasionalmente si potranno produrre rifiuti caratterizzati da EER non previsti o legati ad esigenze emergenziali, gli stessi dovranno essere gestiti in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente nazionale e regionale ed oggetto di immediata comunicazione all'A.C.. Il Responsabile tecnico dell'impianto dovrà curare la corretta applicazione delle procedure di gestione degli eventuali rifiuti generati in caso di eventi emergenziali e di tutte le azioni necessarie (anche preventive) per mitigare gli impatti applicando quanto previsto da specifiche Direttive/Linee Guida e provvedendo eventualmente ad aggiornare i Piani di emergenza.

Prevedere la completa compilazione nel Report annuale di cui al DD 95/2018 delle Tabelle 1.8.1 e 1.8.2 (t e mc con indicazione quantitativi mensili) e Tab. 2.1.5. Per la Tabella 1.9.2 si rinvia alle determinazioni dell'A.C.. Nel caso in cui i rifiuti previsti nella Scheda I non siano prodotti/gestiti inserire valore pari a 0, indicando nelle note sinteticamente la motivazione della loro mancata produzione.

Prevedere il monitoraggio, con frequenza mensile, dell'integrità dell'impermeabilizzazione della pavimentazione (interna ed esterna all'opificio), dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo. Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime e le capacità contenitive dei contenitori/serbatoi, in particolare quelli dei serbatoi per rifiuti/materie prime liquidi al fine di evitare sovra riempimenti, oltre alla verifica dei bacini di contenimento. L'attività in questione dovrà essere tracciata da specifico report mensile firmato da tecnico abilitato, facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo (da riportare nella Tab. 2.1.5 del Report annuale) e dovrà essere riportata nei quaderni/registri di manutenzione.

ARPAC si riserva, di concerto e su indirizzo dell'Autorità Competente/Enti preposti, conformemente a specifiche direttive regionali/nazionali, di prelevare almeno n° 5 campioni dei rifiuti in ingresso e/o dei materiali ottenuti dalle lavorazioni con oneri e costi di laboratorio a carico della Ditta.

#### IV. COMPONENTE ACQUA.

Si prende atto che la gestione delle acque da progetto è la seguente:

Le acque bianche derivate dalle coperture dei capannoni e dalla palazzina uffici, non essendo potenzialmente contaminate data la loro provenienza, sono scaricate direttamente al recapito finale (fognatura comunale), senza subire alcun tipo di trattamento chimico o fisico.

Le acque di prima pioggia derivate dalle zone impermeabilizzate esterne ai fabbricati, interessate dal transito di mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, sono immesse in fognatura previo trattamento biologico e chimico/fisico nel depuratore presente nell'area a sud est.

Le acque di seconda pioggia sono scolmate attraverso un by-pass presente a monte della vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e scaricate nella fognatura comunale.

Le acque di processo e tecnologiche, costituite dai percolati generati dai rifiuti, dalle acque di scarico dei sistemi di trattamento aria (scrubber), dei lavaggi delle zone interne degli edifici e dei mezzi, dalla rete a servizio della stazione di trasferimento, dal lavaggio delle ruote degli automezzi e dal biofiltro, sono inviate in una vasca di contenimento di 75 mc e poi riciclate e/o destinate all'impianto di trattamento. L'impianto di trattamento di dette acque è il depuratore biologico e chimico/fisico posto nell'area sud est dell'impianto, il cui scarico nella fognatura comunale avviene nel punto individuato come S2.

Le "acque nere", derivanti dagli scarichi civili, presenti negli spogliatoi e nella palazzina uffici, sono raccolte in un pozzo della capacità di 100 mc a tenuta posta nell'area nord a fianco della palazzina uffici e successivamente smaltiti in impianti esterni come rifiuto liquido.

Sono stati definiti i percorsi (flussi) degli automezzi in entrata ed in uscita dall'impianto, e che tali percorsi prevedono il passaggio obbligatorio degli automezzi in uscita per l'impianto destinato al lavaggio delle ruote. È previsto il rispetto allo scarico finale in fognatura dei parametri di cui alla tabella 4 "Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo" allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/2006. Come riportato nella scheda E bis al punto B.3. e nella Scheda D alla BAT 20. Che il rispetto dei parametri per lo scarico al suolo è dovuto alla tipologia di recapito finale, ovvero all'assenza di un depuratore comunale che tratti le acque reflue provenienti dalla fognatura comunale.

È previsto il sistema di chiusura dello scarico delle acque di piazzale in caso di incendio, in modo tale da evitare l'immissione di acque contaminate nell'ambiente.

Saranno installati due misuratori di portata, di cui uno all'ingresso del depuratore biologico e chimico/fisico e l'altro nel punto S2 di immissione nella fognatura comunale.

Sono previsti due piezometri per il campionamento delle acque sotterranee, con le frequenze di monitoraggio ed i limiti di emissione indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

Eventuali imbrattamenti saranno risolti a secco, che i piazzali saranno costantemente mantenuti integri, che il muretto perimetrale e le pendenze non consentano in alcun modo l'immissione di acque potenzialmente contaminate nell'ambiente esterno all'impianto.

Sono applicate le BAT e le migliori tecniche di gestione delle acque come riportato nella documentazione tecnica a corredo della richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

La riduzione delle aree di transito derivante dalla costruzione dei nuovi edifici aumenta la capacità di trattamento delle acque di prima pioggia e riduce di conseguenza i quantitativi di acque di seconda pioggia.

#### Emissioni in acqua

Come correttamente dichiarato, lo scarico derivante dall'impianto di depurazione è uno scarico parziale, tuttavia, nel pozzetto di scarico nella fognatura comunale denominato S2, confluiscono anche le acque di seconda pioggia e le acque delle coperture della palazzina uffici e della trasferta. Si richiede, per un corretto monitoraggio degli scarichi, la separazione dei punti di immissione in fogna delle acque di diversa provenienza, ovvero si richiede la realizzazione di pozzetti di controllo a monte dello scarico denominato S2 per le acque provenienti dal depuratore e per le acque di seconda pioggia.

Se, come riportato nel PMC le acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione saranno campionate nel "Pozzetto all'uscita dall'impianto trattamento acque reflue", il punto di campionamento deve essere indicato in planimetria e nella scheda H, modificando sia la sezione H1 che la sezione H2, ovvero indicato in autorizzazione. Le acque immesse nella fognatura comunale dovranno rispettare la Tab.4 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 per scarico di acque reflue che recapitano al suolo ed i parametri richiesti dalla BAT 7 come riportati nella scheda H, nel PMC.

Le acque della palazzina uffici e della trasferta non sono soggette a controllo dei limiti di emissione.

La frequenza di campionamento delle acque reflue scaricate dal depuratore biologico e chimico/fisico, indicata nel PMC come semestrale, deve essere ridotta a mensile. In considerazione dello scarico discontinuo che caratterizza l'impianto, se tale scarico avviene con frequenza superiore al mese il monitoraggio è effettuato una volta per ogni scarico.

#### - PMC

In considerazione che vi sono aree dei piazzali (privi di copertura) destinate allo stoccaggio delle balle di FST, e che, per quanto sigillate da pellicola protettiva, queste per eventi accidentali non escludibili a priori possono generare eventuali percolamenti con contaminazione delle acque di prima pioggia e potenzialmente anche delle acque di seconda pioggia. Che vi sono aree dei piazzali (prive di copertura) destinate allo stoccaggio dei rifiuti in scarrabili e/o contenitori, e che non si possono escludere eventi accidentali che possano provocare imbrattamenti e contaminazioni delle acque di prima pioggia e potenzialmente anche delle acque di seconda pioggia.

Visto il principio di precauzione tale rischio di incidente va attentamente valutato e mitigato e pertanto si propone l'applicazione della BAT 19e riguardo alla possibilità di prevedere adeguate coperture delle aree di deposito e/o di realizzare un sistema efficiente di segregazione delle acque di dilavamento.

Per quanto sopra andrebbe rivisto si conseguenza il campionamento delle acque di seconda pioggia, che andrebbe introdotto con cadenza almeno annuale.

Valutare anche, in alternativa o in aggiunta l'installazione, a valle dello scolmatore della vasca di prima pioggia, di un sistema di trattamento "in continuo" dotato di dissabbiatore, separazione fanghi e disoleatore a servizio delle acque di seconda pioggia.

#### V. ATTIVITÀ A CARICO DEL GESTORE.

Effettuare le seguenti attività di monitoraggio in regime di autocontrollo:

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata e numero di interventi	Totale interventi nel periodo di validità del piano
-------------------------	-----------	--	---

Rilievi fonometrici	Annuale	Rumore	10
Campionamenti e analisi	Semestrale	Aria	20
	Mensile	Acque reflue trattate e acque allo scarico S2	120
	Semestrale	Acque di 1ª pioggia	20
	Annuale	Acque di 2ª pioggia	10
	Quinquennale	Acque Sotterranee	4 (2 piezometri per ogni campagna)
	Decennale	Top soil- suolo	20 (10 punti top soil per ogni campagna)
	Annuale	Rifiuti in ingresso – Tab. C.13 (almeno n° 1 per ogni tipologia di rifiuto)	10 per ogni tipologia di rifiuto in ingresso
	Semestrale	Rifiuti in ingresso – Tab. C.13 (almeno n° 1 per ogni tipologia di rifiuto)	20 per ogni tipologia di rifiuto in ingresso
	Annuale	Rifiuti da attività di gestione prodotti - Tab. C.14 (almeno n° 1 per ogni tipologia di rifiuto)	10 per ogni tipologia di rifiuto prodotto
	Semestrale	Rifiuti da attività di gestione prodotti - Tab. C.14 (almeno n° 1 per ogni tipologia di rifiuto)	20 per ogni tipologia di rifiuto prodotto
	Bimestrale	Rifiuti da attività di gestione prodotti - Tab. C.14 (almeno n° 1 per ogni tipologia di rifiuto)	60 per ogni tipologia di rifiuto prodotto
	Mensile	Rifiuti da attività di gestione prodotti - Tab. C.14 (almeno n° 1 per ogni tipologia di rifiuto)	120 per ogni tipologia di rifiuto prodotto

## VI. ATTIVITÀ A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

L'ARPAC effettuerà le seguenti attività di controllo:

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata e numero di interventi	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Visita di controllo in esercizio	Almeno triennale*	Tutte	Almeno 3
Rilievi fonometrici		Rumore	
Campionamento e analisi		Aria	
		Acque reflue	
	Rifiuti (a campione)		
Campionamento e analisi	Almeno quinquennale	Acque Sotterranee (almeno un campione a campagna)	Almeno 2
Campionamento e analisi	Almeno Decennale	Top soil- suolo (almeno due campioni a campagna)	Almeno 4

(\*) Come indicato dalla DGRC n° 115 del 26.3.19 (Piano di ispezione ambientale della Regione Campania relativo alle installazioni soggette ad AIA).

## VII. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

### A – COMPONENTE ARIA.

#### Emissioni in atmosfera.

Rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella documentazione tecnica inviata.

Adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse.

Premesso che tutti i locali all'interno dei quali viene svolto il ciclo produttivo devono essere confinati, mantenuti in depressione e dotati di sistemi di controllo automatico dell'apertura/chiusura di tutti i portali di accesso, al fine di garantire la minimizzazione dei tempi di apertura preservando la depressione dei locali e le emissioni diffuse nell'ambiente esterno, si riporta quanto segue:

non è accettabile quanto riportato al punto 19 - pag. 9 della relazione integrativa "Risposta alle indicazioni/prescrizioni di cui al 3° parere tecnico ARPAC del 15.2.2023", ossia che la sezione dedicata all'attività di pressatura e imballaggio della FST non necessita di aspirazione dei volumi d'aria in quanto non costituisce fonte di emissione odorigena. Pertanto, si ritiene necessario che il locale destinato alle fasi di imballaggio e stoccaggio della frazione secca tritovagliata (FST) sia mantenuto in depressione, installando, così come fatto per tutti gli altri locali, un impianto di aspirazione e convogliamento degli effluenti prodotti dall'innescarsi di fenomeni fermentativi a causa della probabile presenza di sostanza organica residua;

installare su tutti i portali di accesso ai capannoni, oltre al previsto sistema di chiusura automatico, ventilatori supplementari a lame d'aria che entrano in funzione all'apertura degli stessi, contribuendo, così, a mantenere in depressione le aree prossime ai portoni e a limitare l'uscita di eventuali esalazioni maleodoranti;

installare idonea strumentazione (manometri) con registrazione in continuo dei dati attestanti l'efficienza della depressione di tutti i capannoni utilizzati nel ciclo produttivo.

Si prende atto delle seguenti dichiarazioni della ditta:

non possibile realizzazione della bussola filtro (doppio portone di accesso) in corrispondenza degli accessi alle sezioni di ricezione delle frazioni in ingresso all'area impiantistica (RSU, FORSU e materiale lignocellulosico) in quanto esistono vincoli urbanistici vigenti sull'area, in particolare relativamente alla volumetria realizzabile e, inoltre, non esistono gli spazi di manovra da destinare ai mezzi coinvolti nella movimentazione/trasporto dei materiali;

i nastri trasportatori, previsti in ambiente esterno, saranno completamente confinati e adibiti, esclusivamente, al trasporto di materiale non organico separato meccanicamente all'interno dello STIR che non produce percolati ed emissioni odorigene;

la matrice organica, proveniente da altri impianti di selezione (quantitativo pari a 10.000 Mg/anno) viene scaricata in apposita area adiacente la baia di raccolta della FUT, quindi in ambiente confinato dotato di aspirazione. Da tale area il materiale sarà posizionato all'interno della baia di stoccaggio temporaneamente o direttamente in biocella;

saranno disinstallati i n° 2 filtri a maniche (D0 BAF 501 e D0 BAF 501), precedentemente autorizzati, e sarà installato un nuovo filtro a maniche (FM1) dotato di pressostato differenziale per l'abbattimento delle polveri prodotte nelle sezioni di ricezione e pretrattamento e successiva immissione nel sistema di convogliamento generale. Pertanto, non è previsto un nuovo punto di emissione convogliata in atmosfera;

il fluido abbattente dei n° 4 scrubber previsti sarà rappresentato dall'acqua, mentre i sistemi per il controllo in continuo dell'efficienza di cattura di tali impianti di abbattimento saranno i seguenti: un misuratore differenziale di pressione per la lettura del  $\Delta P$  (intasamento), un sistema di controllo automatico del valore di pK della soluzione di lavaggio e un trasmettitore per misure analitiche;

nel ciclo produttivo non sono presenti gruppi elettrogeni di emergenza e non viene svolta l'attività di saldatura manuale.

Mettere in atto idonei accorgimenti gestionali al fine di limitare gli effluenti prodotti durante le fasi di scarico/carico di rifiuti osmogeni. A tal proposito questo Ufficio si riserva di suggerire alla Regione Campania di rivedere le condizioni autorizzative se, in seguito ad attività di sopralluogo, si dovessero riscontrare particolari criticità legate alle emissioni odorigene provenienti dalle predette fasi.

Effettuare lo scarico e lo stoccaggio dei rifiuti polverulenti/odorigeni, esclusivamente, in ambiente confinato.

Provvedere al completo confinamento di tutti i nastri trasportatori previsti in ambiente esterno al fine di evitare imbrattamenti della pavimentazione.

Relativamente agli impianti di abbattimento (n° 4 scrubber, n° 1 filtri a maniche e n° 3 biofiltri):

effettuare le operazioni di manutenzione con frequenza tale da mantenere costante la loro funzionalità, tenendo conto delle indicazioni riportate nel manuale d'uso e di manutenzione dalla ditta costruttrice degli stessi; tenere a disposizione degli Organi di Controllo la documentazione tecnica attestante la presenza dei sistemi di controllo dell'efficienza di funzionamento dichiarati e riportante la frequenza delle manutenzioni (Schede tecniche/Manuali d'uso e di manutenzione della ditta costruttrice degli impianto di abbattimento).

Provvedere a correggere i riferimenti normativi indicati alla pag. 1 della Scheda L: Emissioni in Atmosfera trasmessa, utilizzando la scheda L aggiornata, allegata al Decreto Dirigenziale n° 925 del 06/12/2016 pubblicato sul BURC n° 87 del 19 Dicembre 2016 - "Guida alla predisposizione e presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale. Aggiornamento".

Relativamente al sistema di biofiltrazione (Punto di emissione E4), prevedere le opportune dotazioni impiantistiche minime e le condizioni operative ottimali. In particolare:

il sistema di distribuzione dell'aria al di sotto dei due biofiltri deve assicurare la miscelazione delle arie provenienti dalle aree dell'impianto a diversa attività biologica;

la temperatura dei biofiltri deve essere mantenuta tra i 15 e i 40°C e l'umidità relativa del mezzo filtrante deve essere nell'ordine del 40-60% al fine di raggiungere il range ottimale dell'attività batterica;

assicurare l'adeguata capacità tampone del mezzo filtrante in modo da prevenire fenomeni di acidificazione;

assicurare l'adeguata umidità relativa dell'aria in ingresso ai biofiltri (il valore ottimale è circa 95%);

le dimensioni dei biofiltri devono essere proporzionate alla portata d'aria da depurare considerando che il valore teorico in uscita della concentrazione odorigena deve essere inferiore o uguale alle 300 U.O./m<sup>3</sup>;

garantire il tempo di contatto degli effluenti (tempo di residenza) non inferiore a 36 secondi (tempo ottimale 45 sec);

prevedere un sistema di controllo dell'altezza dei due letti filtranti in quanto tale altezza deve essere mantenuta nel tempo tra 1 e 2 metri;

prevedere la disposizione dei letti di biofiltrazione in modo da evitare fenomeni di canalizzazione dell'aria dovuti all'effetto bordo;

assicurare una portata oraria specifica compresa tra 80-100 Nm<sup>3</sup>/h per m<sup>3</sup> al fine di garantire un adeguato abbattimento del carico odorigeno (il valore ottimale è 80).

Effettuare un idoneo stoccaggio delle materie prime ausiliarie rispettando le indicazioni riportate nelle relative schede di sicurezza (Si ricorda che lo stoccaggio deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e in modo da limitare le emissioni diffuse).

Attuare un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti, come previsto dai commi 14 e 20, art. 271 del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, un'adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora non esistano impianti di abbattimento di riserva e si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento, motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'azienda dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità Competente, al Comune e al Dipartimento ARPAC di Benevento. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento a essi collegati.

Mettere in atto durante la gestione del cantiere (costruzione e demolizione di strutture edili) le seguenti misure di mitigazione atte a ridurre la produzione e la diffusione delle polveri in rispetto della parte I, allegato V, parte quinta del D.lgs. n° 152/06 (Polveri e sostanze organiche liquide – Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti):

effettuare una costante e periodica bagnatura o pulizia delle strade utilizzate, pavimentate e non e delle aree di movimentazione dei materiali polverulenti;

effettuare la pulizia delle ruote dei veicoli in uscita dall'azienda, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria, e attuare idonea limitazione della velocità sulle strade interne all'impianto (tipicamente 20 km/h);

coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati;

bagnare periodicamente o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere;

evitare le demolizioni e le movimentazioni di materiali polverulenti durante le giornate con vento intenso;

durante la demolizione delle strutture edili provvedere alla bagnatura dei manufatti al fine di minimizzare la formazione e la diffusione di polveri;

garantire idonea altezza di caduta dei materiali dagli autocarri e la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale da essi.

Ogni modifica al ciclo produttivo, così come definita dall'art. 269<sup>c.8</sup> del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., e l'introduzione nel ciclo produttivo di nuove materie prime, dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente e al Dipartimento ARPAC di Benevento.

In merito ai punti di emissione E1, E2 ed E3, mantenere i presidi ambientali (Sistemi di aspirazione, convogliamento e abbattimento degli effluenti), sempre in funzione anche durante il periodo notturno.

Relativamente alle balle di FST stoccate all'esterno, effettuare in maniera adeguata l'imballaggio con film di polietilene al fine di evitare colaticci ed eventuali esalazioni maleodoranti dovute all'innescarsi di fenomeni fermentativi a causa della probabile presenza di sostanza organica residua. Inoltre, provvedere a effettuare nuovamente la filmatura delle balle in caso di danneggiamento del film apposto inizialmente. Infine, oltre alla protezione con film plastico, si ritiene necessario che tali balle vengano protette dagli agenti atmosferici provvedendo all'installazione di idonee coperture.

Per quanto riguarda la fase di upgrading del biogas a biometano, ossia eliminazione, con appositi sistemi di depurazione, del vapore acqueo, CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, COV, N<sub>2</sub> e O<sub>2</sub> molecolari, non è stato previsto un punto di emissione convogliata in atmosfera. Pertanto questo Ufficio si riserva di suggerire alla Regione Campania di rivedere le condizioni autorizzatorie se, in seguito ad attività di sopralluogo, si dovessero riscontrare particolari criticità legate alle emissioni odorigene provenienti da tale fase.

Relativamente al parametro CH<sub>4</sub>, eliminato dal biogas durante la fase di upgrading, valutare il suo recupero e utilizzo come aria comburente dell'impianto di cogenerazione, al fine di evitare l'emissione in atmosfera di tale gas caratterizzato da un GWP (Global Warming Potential) non trascurabile, rispetto a quello della CO<sub>2</sub> che si genera durante la combustione.

L'impianto di combustione nuovo (Punto di emissione EM02), utilizzato per il funzionamento del digestore in casi emergenziali di fermo del cogeneratore, alimentato a gasolio, ha una potenza termica nominale pari a 0,370 MW, come dichiarato dalla ditta, pertanto, si precisa che, esso è compreso tra gli impianti previsti al comma 1 dell'art. 272 (Impianti e attività in deroga), lettera bb), allegato IV, parte I, parte quinta del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Attività a inquinamento scarsamente rilevante) e, quindi, non è sottoposto alla presente procedura autorizzativa e non vi è obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

BAT (Best Available Techniques).

BAT n° 1 applicata: si prende atto della predisposizione di un piano di gestione degli odori secondo quanto indicato nella BAT 12.

BAT n° 2.a applicata: nella scheda E-bis trasmessa è riportato nuovamente che il rifiuto in ingresso all'impianto è costituito esclusivamente da RSU – CER 20.03.01 (Rifiuti Urbani non differenziati), senza considerare la FORSU – CER 20.01.08, la FUT – CER 19.12.12 e la FST – CER: 19.12.12 provenienti da altri impianti. Pertanto, si considera l'elenco dei rifiuti in ingresso riportato al punto 20 – pag. 9 della relazione integrativa "Risposta alle indicazioni/prescrizioni di cui al 3° parere tecnico ARPAC del 15.2.2023".

BAT n° 2.b applicata: nella fase di accettazione è necessario eseguire anche valutazioni sull'idoneità dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti putrescibili, quindi, al fine di prevenire la produzione di odori indesiderati e imbrattamenti da colaticci, non dovranno essere ammessi automezzi non adeguati a contenere le esalazioni e/o le perdite liquide, prodotte dal carico di rifiuti. Analogamente, per garantire la prevenzione delle emissioni, nel caso di ingresso di un carico non conforme, lo stesso, in attesa dell'omologa, del respingimento ovvero dell'invio ad altra idonea destinazione, se non definiti in tempi brevissimi, deve essere stoccato in idonea posizione da individuare in ambiente chiuso e con *sistema controllato di aspirazione* delle arie collegato ai *sistemi di abbattimento*. Nella *scheda E-bis* trasmessa è riportato che l'area preposta ai carichi non conformi è definita all'interno dell'*edificio selezione e trattamento RSU*, come indicato alla *lettera Z1* nella *planimetria degli stoccaggi* inviata.

BAT n° 2.e applicata: In merito ai rifiuti che la *Samte* dichiara di stoccare sui piazzali esterni, si precisa che tale stoccaggio deve essere effettuato in maniera tale da garantire l'assenza di *emissioni diffuse* nell'ambiente.

BAT n° 4.b applicata: prevedere tra le *misure preventive tecnico-gestionali* adottate per la riduzione dell'*impatto odorigeno*, una breve durata (rigorosamente non oltre 72 ore) per lo stoccaggio dei *materiali putrescibili* in arrivo all'impianto prima dell'avvio al trattamento, onde prevenire *fenomeni di anaerobiosi*. La *Samte* dichiara che gli stoccaggi dei rifiuti avverranno in cassoni debitamente etichettati, comprensivi della data di ricezione in modo da garantire uno stoccaggio massimo di 72 ore (*punto 24 della relazione integrativa "Risposta alle indicazioni/prescrizioni di cui al 3° parere tecnico ARPAC del 15.2.2023"*).

BAT n° 8 applicata: effettuare il monitoraggio dei parametri ed utilizzare i *metodi di misura* indicati nel presente *parere*. Non considerare la nota <sup>(5)</sup> riportata in tale *BAT* e, pertanto, effettuare il monitoraggio sia della *concentrazione di odori*, sia dei parametri  $NH_3$  e  $H_2S$ .

BAT n° 10 e n° 12 applicate: attuare il *piano di gestione degli odori* previsto, rispettando la *norma UNI EN 13725/2004 (Qualità dell'aria - Determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica)* e quanto indicato al *punto 13* del presente *parere*.

BAT n° 14.d applicata: in merito a tale *BAT* si prescrive che nelle aree esterne non deve essere mai effettuato lo stoccaggio dei rifiuti che possono causare odori molesti e polveri diffuse, neanche per periodi limitati di tempo. Inoltre, come già indicato al *punto 66* del presente *parere*, provvedere al completo incapsulamento dei *nastri trasportatori* ubicati nell'ambiente esterno.

BAT n° 15 e 16 applicate (Combustione in torcia): in merito a tali *BAT* rispettare quanto riportato al *punto 12* del presente *parere*.

BAT n° 25.b applicata: i 2 *filtri a maniche* previsti precedentemente saranno dismessi e sarà installato un nuovo *filtro a maniche (FM-01)* a servizio dell'*edificio di ricezione e pretrattamento FORSU/Verde*, *edificio di ricezione RSU* ed *edificio di selezione e trattamento RSU*. Tale filtro non rappresenta un *punto di emissione* in quanto l'aria depurata sarà immessa nel *sistema di convogliamento generale*. È previsto l'utilizzo anche di *n° 4 scrubber ad acqua*.

## B – COMPONENTI RIFIUTI/SUOLO.

Dovendo demolire parte dei Capannoni esistenti e realizzare i nuovi edifici si prende atto della stima di massima dei quantitativi di terre e rocce e inerti da demolizione che si prevede ottenere come indicati nella Relazione Integrativa acquisita al prot. ARPAC n. 33708 del 23.05.2023. Ferme restando specifiche ulteriori autorizzazioni previste per legge oltre agli obblighi previsti dal DPR 120/17 e dall'art. 5 della L.R. n. 20/2013, si prende atto del Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo. Prevedere tutte le analisi previste per legge sui terreni e sui materiali da demolizione in funzione della loro specifica destinazione.

Garantire che per le balle di FST stoccate sui piazzali sia garantita l'integrità dell'imballaggio.

La ditta dichiara che non è necessaria la raccolta dei colaticci dai nastri trasportatori che collegano l'Edificio Ricezione con gli altri edifici. Eventuali presenze di colaticci in aree esterne necessiteranno di valutazioni su adeguamenti dei nastri trasportatori.

Nell'All. C1 – Elaborato 1.1 - Relazione Tecnico descrittiva datata Luglio 2019 - i rifiuti sui piazzali sono stati associati all'EER 19 12 11\* alla luce degli accertamenti effettuati da ARPAC. Prevedere adeguate analisi di tutti i rifiuti combustibili e semicombustibili tuttora presenti mirate alla loro corretta classificazione anche in base alle esigenze e prescrizioni degli impianti di destinazione per recupero/smaltimento (rifiuti in reparto MVS, rifiuti in Edificio Stabilizzazione, altri rifiuti presenti).

Dalla lavorazione del Rifiuto Urbano Indifferenziato (RUR) possono ottenersi varie tipologie di scarti. Tuttavia non è possibile escludere il rinvenimento anche di rifiuti pericolosi o potenzialmente pericolosi. Pertanto prevedere oltre agli stalli per allocare le varie tipologie di scarti, ben individuabili dalla Società in base alla pregressa esperienza, anche uno stallo per rifiuti pericolosi o potenzialmente tali, da porre in area coperta.

In linea generale è opportuno prevedere la copertura dei rifiuti allocati in aree esterne; ove il proponente valuti la non applicabilità della copertura dei rifiuti allocati in aree esterne, prevedere adeguata gestione delle emissioni in aria ed acqua in linea con quanto stabilito anche dalla DGR n. 223/2019, dalla Circolare 1121/2019 e dalle prescrizioni degli Enti competenti.

Garantire la presenza di un sistema di pesatura adeguato e conforme alle norme e ad un sistema di sorveglianza radiometrica nei termini e modi stabiliti dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i., dal DLgs 31 luglio



2020, n. 101 e ss.mm.ii. e dai relativi regolamenti UE. Conservare per eventuali controlli dati e certificazioni della strumentazione presente.

Garantire sempre il puntuale e tempestivo svuotamento dei pozzetti/vasche presenti in impianto lasciando sempre un franco di almeno 20 cm al fine di evitare potenziali tracimazioni.

Qualsiasi cassone posto all'aperto dovrà essere a perfetta tenuta e dotato di copertura per evitare infiltrazioni.

Attenersi alla DGR 8/19 e/o alle norme tecniche di settore per la gestione delle singole tipologie di rifiuti. La DGR 8/19 e s.m.i. prevede un'altezza massima di rifiuti al colmo pari a 3 metri, che può arrivare a 5 metri previa specifica verifica di stabilità, tanto per i rifiuti in cumuli che per quelli sistemati in balle. Per abbancamenti maggiori di 3 mt e massimo fino a 5 mt al colmo prevedere specifica verifica di stabilità da conservare in impianto per eventuali controlli da parte degli Enti preposti alla sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dalla DGR 8/19 e ss.mm.ii.. Garantire sempre per eventuali rifiuti liquidi adeguati bacini o analoghi sistemi di contenimento. Prevedere un sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti di liquidi o percolati durante le fasi di conferimento, nonché a causa di eventi accidentali. In particolare dotare le zone dell'attività potenzialmente soggette allo sversamento accidentale di presidi atti a ricoverare materiali adsorbenti o similari da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza (MISE).

Prevedere la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possano determinare imbrattamenti della pavimentazione, in particolare con materiali pulverulenti o che possano produrre colaticci.

Preso atto del Piano preliminare di dismissione in cui si richiamano i contenuti delle Linee Guida per la predisposizione e l'esecuzione delle indagini preliminari elaborate dall'ARPAC nel marzo 2016, allegate alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica della Campania approvate con D.G.R.C. n. 417 del 27/07/2016, salvo diversa indicazione prescrittiva dell'A.C. legata a proprie valutazioni procedurali, prevedere, in caso di cessazione definitiva dell'attività, di presentare preventivamente e in termine congruo un Piano di smantellamento e anche un Piano preliminare d'indagine del suolo e delle acque sotterranee a conclusione delle attività di smantellamento conforme ai dettami normativi vigenti in quella fase con richiesta di nulla-osta o parere all'Autorità competente.

Il Presidente della Conferenza di Servizi, tenuto conto dei pareri favorevoli espressi dall'ARPAC, dall'Università del Sannio, dal Comando provinciale dei VVF e dalla Provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della L. n. 241/90, ritiene acquisito l'assenso dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e dell'EIC, in quanto gli stessi non si sono espressi definitivamente, nonché dell'ASL BN1, assente ai lavori della CdS. Rispetto alle motivazioni di cui ai pareri dell'EDA e del Comune di Casalduni, prendendo atto di quanto dichiarato dal Dirigente della UOD 700503 e dal Direttore Generale dell'EDA Benevento, rileva che le stesse esprimono criticità unicamente sul progetto di modifica sostanziale inserita nella procedura di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e che, pertanto, per EDA e Comune di Casalduni nulla osta alla procedura di rinnovo. In merito al progetto di modifica evidenzia quanto segue:

Le motivazioni addotte nei pareri dell'EDA e del Comune di Casalduni riguardano alcune criticità che non appaiono essere argomenti propri della procedura AIA, come quelle riferite alla difficoltà di approvvigionamento del materiale strutturante, aspetto prospettato come dirimente. Le stesse, infatti, risultano essere già state affrontate in fase di verifica di VIA del progetto (cfr. DD n. 18 del 26/01/2022, che richiama le osservazioni ATO BN al prot. n. 913 del 10/09/2021), come dichiarato dallo stesso EDA BN nella nota n. 313489 del 20/06/2023. Inoltre, la nota PG n. 12060 del 09/01/2024 della Struttura di Missione 700500 riscontra puntualmente i rilievi espressi dall'EDA e richiamati nel parere dal Comune, evidenziando anche che il progetto è stato oggetto di verifica da parte di soggetto terzo ai sensi dell'art. 26 c. 6 del D.lgs. n. 50/2016 (citato verbale n.

PG/2023/0219661 del 27/04/2023). Infine, va preso atto della disponibilità dell'EDA e del Comune a rivedere le determinazioni sul progetto di modifica in considerazione di quanto dichiarato dal Dirigente della UOD 700503; Riprendendo quanto già sottolineato all'inizio dei lavori della CdS e richiamando la nota della SAMTE acquisita agli atti della odierna CdS, il Presidente ribadisce l'importanza della definizione del procedimento sia per la riattivazione del corretto ciclo di gestione dei rifiuti urbani in provincia di Benevento, sia per i riflessi sul superamento della Sanzione inflitta dalla Corte di Giustizia europea il 16.07.2015;

Tutto quanto sopra considerato, visti la prevalenza dei pareri favorevoli, espressi ed acquisiti, e la disponibilità dichiarata dal Direttore generale dell'EDA, anche per conto del Comune di Casalduni, il Presidente chiude i lavori della Conferenza con determinazione conclusiva favorevole ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della L. n. 241/90, precisando che le prescrizioni dettate dagli Enti intervenuti saranno oggetto di apposito decreto dirigenziale; Con nota PG n. 82620 del 15.02.2024 l'Ente Idrico Campano ha trasmesso il parere favorevole di competenza, nel quale si legge che, vista l'inevasa "*richiesta di nulla osta di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario a ricevere e trattare reflui*", inoltrata dallo stesso AIC al Comune di Casalduni con richiesta 27044 del 19.12.2023, ai sensi dell'art. 17-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il nulla osta "*si intende acquisito favorevolmente ed esente da prescrizioni specifiche*", con le seguenti prescrizioni:

E' fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuovo parere per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, nel caso nel periodo di validità del provvedimento di autorizzazione ambientale, dovessero modificarsi le condizioni tecniche e quali-quantitative alla base del presente parere;

La ditta è obbligata ad eseguire una adeguata attività di autocontrollo sugli scarichi autorizzati, quali scarico 2 (Ps2, come indicato nella planimetria H\_IDR\_002 – Planimetrie meteoriche), con una tempistica minima di almeno quattro all'anno, e scarico 1 (S1, come indicato nella planimetria H\_IDR\_002 – Planimetria meteoriche), con una tempistica minima di almeno uno all'anno, secondo le modalità riportate all'art. 29 del Regolamento EIC per le autorizzazione agli scarichi ed a conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione di detta attività di autocontrollo;

Il gestore è tenuto ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal Regolamento per l'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura, secondo le modalità riportate all'art. 28 del citato Regolamento;

#### **CONSIDERATO che**

l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con l'OPCM n. 298 del 31.12.2009 e successivo decreto n. 18 del 18.03.2013, è tutt'ora valida ai sensi del c. 11 dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/2006;

a norma dell'art. 29 quater, comma 11 del D.lgs. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del suddetto decreto, ed in particolare:

a.1 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto);

a.2 Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210);

a.3 Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza);

sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 208 del 18.08.20218 sono state pubblicate, le Bat Conclusion per il trattamento dei rifiuti di cui alla Decisione di esecuzione UE n. 2018/1147 del 10 agosto 2018;

nella seduta del 16.01.2024 è stata adottata la determinazione conclusiva, con esito favorevole, della Conferenza dei servizi per il riesame con valenza di rinnovo e modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale - art. 29-octies, comma 3, del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. - della ditta SAMTE s.r.l., "Impianto STIR", ubicato nel Comune di Casalduni, alla c/da San Fortunato; giusta verbale trasmesso con nota PG n. 34303 del 19.01.2024; entro i dieci giorni successivi non sono pervenute opposizioni ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, e art. 14-quinquies, comma 1, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

#### **TENUTO CONTO**

Che il Legale Rappresentante e il Responsabile Tecnico della Ditta hanno prodotto dichiarazioni circa l'insussistenza di cause di divieto, decadenza e sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011. A tal proposito in data 09.04.2024 la UOD 501706 ha effettuato la richiesta di rilascio di comunicazione antimafia tramite la BDNA e allo stato non risultano cause ostative per il Legale Rappresentante mentre la domanda risulta in istruttoria per il Responsabile Tecnico;

della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6, comma 2, del DPR 62/13, unitamente al Responsabile del procedimento;

#### **RITENUTO**

di dover prendere atto della modifica non sostanziali comunicate, ai sensi del c. 1 dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/06, Titolo III bis;

Alla stregua dell'istruttoria e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa compiuta dal Responsabile del procedimento, dott. Gianluca Aceto, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività,

#### **DECRETA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

**di rinnovare** l'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., relativa all'Impianto STIR ubicato nel Comune di Casalduni (BN) - c/da San Fortunato - con rifunionalizzazione dello stesso impianto, rilasciata alla ditta SAMTE srl, con Rappresentante Legale, nonché gestore, nella persona dell'avv. Domenico Mauro, nato a \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*;

**di approvare** la modifica sostanziale dovuta all'integrazione di una sezione di digestione anaerobica, in apposito digestore, con utilizzo di 20.250 Mg/anno di FORSU (EER 200108) e 6.750 Mg/anno di rifiuti lignocellulosici, all'esistente linea di compostaggio aerobico e adeguamento tecnologico della sezione di trattamento aerobico esistente;

**di dare atto** che il rinnovo di cui al punto 1 e la modifica sostanziale di cui al punto 2 sono relativi ad attività di «recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività: 1) trattamento biologico; 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento)», codici IPCC 5.3.b.1 e 5.3.b.2;

**di stabilire** che i rifiuti non pericolosi complessivamente trattati sono quelli indicati nella Scheda INT 4, la quale, come **allegato 2**, è parte integrante del presente provvedimento, e che i quantitativi totali, annuo e giornaliero, saranno i seguenti: 90.855 t/anno – 291 t/giorno;

**di prescrivere** quanto segue:



2	x	x	x	x	x	x	x	x
3	x	x	x	x	x	x	x	x
4	x	x	x	x	x	x	x	x
5	x	x	x	x	x	x	x	x
6	x	x	x	x	x	x	x	x

Fig. 1: Biofiltro BIO-01 (Setto 1) di 1.035 m<sup>2</sup> - Individuazione 12 aree e 48 sub-aree (Misure non in scala).

	a	b	c	d
1	x	x	x	x
2	x	x	x	x
3	x	x	x	x
4	x	x	x	x
5	x	x	x	x
6	x	x	x	x

Fig. 2: Biofiltro BIO-02 (Setto 2) di 610 m<sup>2</sup> - Individuazione 6 aree e 24 sub-aree (Misure non in scala).

	a	b	c	d
1	x	x	x	x

Fig. 3: Biofiltro BIO-03 di 75 m<sup>2</sup> - Individuazione 4 sub-aree (Misure non in scala).

Per ogni campagna di monitoraggio semestrale (n° 2 l'anno) dovranno essere individuate scacchiere alterne su cui misurare la velocità in uscita dell'effluente (1° semestre anno scacchiera gialla, 2° semestre anno scacchiera bianca).

Una volta terminata la mappatura, effettuare il calcolo della velocità media delle aree (Scacchiera gialla 1° semestre – Scacchiera bianca 2° semestre).

Si precisa che tale velocità media deve essere necessariamente riferita alla superficie di tutto il modulo filtrante. Tale dato si calcola moltiplicando la suddetta velocità media, relativa alla scacchiera considerata, per la sezione del camino acceleratore in m<sup>2</sup>.

(<sup>1</sup>) La cappa acceleratrice statica deve essere costituita da un tronco di piramide a base quadrata di area 1 m<sup>2</sup>, con camino di espulsione cilindrico di diametro fra 10 e 20 cm, dotato di un tronchetto a norma UNI avente diametro di 10 cm e chiusura metallica a vite.

#### INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI PRELIEVO E CAMPIONAMENTO.

Una volta eseguita la mappatura delle velocità nella scacchiera relativa al semestre, procedere a effettuare i campionamenti dei parametri indicati al punto 6 del presente parere, in ciascuna macroarea dove è stata effettuata la mappatura, per un totale di n° 6 campioni per il biofiltro BIO-01 (Setto 1) di 1.035 m<sup>2</sup> e di n° 3 campioni per il biofiltro BIO-02 (Setto 2) di 610 m<sup>2</sup>. Per il biofiltro scarrabile BIO-3 di 75 m<sup>2</sup>, effettuare soltanto n° 1 campione (Le macroaree sono evidenziate nelle figg. 1 e 2 da un contorno più marcato e sono formate da n° 4 sub-aree, mentre, nella fig. 3 le macroaree coincidono con le n° 4 sub-aree).

I campionamenti dovranno essere effettuati al centro della sub-area nella quale è stato riscontrato il maggior valore di velocità dell'effluente gassoso; tale ipotesi è la condizione peggiore perché a tale maggiore velocità corrisponde un minore tempo di contatto dell'aria all'interno del letto filtrante.

La concentrazione finale sarà data dalla media geometrica delle concentrazioni dei singoli campioni (Radice cubica del prodotto delle concentrazioni dei 2 campioni).

Qualora lo scostamento tra il valore di portata in uscita dai biofiltri rispetto a quello determinato a monte dei biofiltri stessi superi il 20%, per il calcolo dei flussi di massa risulta più corretto utilizzare il dato della portata in ingresso all'impianto. Pertanto, realizzare sulle 3 linee di convogliamento degli effluenti (condotte di mandata), a monte dei biofiltri e a valle degli scrubber, idoneo bocchello di prelievo che rispetti le norme tecniche specifiche.

Per la determinazione della velocità dell'effluente gassoso dai biofiltri, mediante l'utilizzo della cappa statica, nel caso in cui fosse impossibile utilizzare il tubo di pitot, come da metodo UNI EN 13649:2015, in quanto la pressione differenziale risulta troppo bassa e la misura della velocità non rappresentativa (< 2m/s), è ammesso l'utilizzo di un anemometro a elica.

Al fine di garantire le condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, posizionare correttamente i tronchetti di prelievo dei camini, rispettando le norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017). Collocare i punti di prelievo in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o

qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Le condizioni di stazionarietà sono garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle e almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. Il diametro idraulico ( $D_h$ ) è definito come:

$$D_h = 4S/p$$

dove: S è la sezione di passaggio, p il perimetro.

Nel caso di condotti circolari, il diametro idraulico coincide con il diametro geometrico interno della sezione.

Il numero dei punti di prelievo deve essere stabilito in base alle dimensioni del condotto secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N° punti prelievo	Lato minore (m)	N° punti di prelievo
Fino a 1 m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
Da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 a 1 m	2 punti Al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1 m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con tronchetto metallico di diametro interno da 3 pollici filettato internamente passo gas, deve sporgere per circa 50 mm dalla parete e chiuso con un tappo avvitabile. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1-1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro e il bordo inferiore del bocchettone deve essere collocato almeno 20 cm al di sopra del parapetto più alto della piattaforma di lavoro; inoltre, la zona del punto di prelievo deve essere libera da ostacoli che potrebbero ostacolare l'introduzione e l'estrazione delle sonde di campionamento.

I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico delle emissioni, ma sia comunque previsto un valore limite di emissione.

Rendere facilmente accessibile il punto di prelievo e misura dei camini al fine di consentire il campionamento delle emissioni in atmosfera, in rispetto delle norme di sicurezza previste in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii. In particolare:

l'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opereranno i tecnici ARPAC incaricati di eseguire prelievi e misure alle emissioni in atmosfera;

i punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro;

la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento dei tecnici in condizioni di sicurezza.

Apporre sui camini in prossimità del punto di prelievo, un'etichetta inamovibile riportante la denominazione univoca con scritta indelebile del punto di emissione e il diametro del condotto.

Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco dei camini deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiera, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc); i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

Prevedere per le emissioni convogliate E1, E2 ed E3 il controllo dei parametri riportati nella tabella sottostante, il rispetto dei relativi valori limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo dei relativi metodi di prelievo e analisi, rispettando quanto riportato al punto 1 del presente parere:

Punti di emissione con relative fasi lavorative	Parametri	Valori limite di emissione ( $mg/Nm^3$ )	Riferimenti normativi	Metodi di prelievo e analisi	Portate di progetto autorizzate ( $Nm^3/h$ )
E1 (Biofiltro BIO-01 - Setto 1) - Sezione di ricezione e pretrattamento verde; - sezione di ricezione e	Portata aria in ingresso biofiltri	-	-	UNI EN ISO 16911:2013	E1 166.932
	Divisione letti filtranti in aree e sub-aree *	-	-	Vedi criteri prescritti al punto 1 del presente	E2 74.678
	Mappatura delle	-	-	-	-

pretrattamento FORSU; - area di miscelazione; - corridoio tecnico di movimentazione; - sezione di bioossidazione accelerata (biotunnel); - sezione di maturazione; - sezione di raffinazione e stoccaggio compost.	velocità*				parere
	Individuazione dei punti di prelievo*				
	Polveri totali	5 mg/Nm <sup>3</sup>	BAT-AEL Tab. 6.7 BAT conclusive trattamento rifiuti del 10 agosto 2018	UNI EN 13284-1:2017	E3 8.852
	Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	20 mg/Nm <sup>3</sup>	BAT-AEL Tab. 6.7 BAT conclusive trattamento rifiuti del 10 agosto 2018	UNI EN ISO 21877:2020	
	Acido solfidrico (H <sub>2</sub> S)	5 mg/Nm <sup>3</sup>	Classe II, punto 3-Tab. C, parte II, all. 1, parte quinta D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.	UNI 11574:2015	
	Composti organici volatili totali (TVOC), espressi come carbonio	40 mg/Nm <sup>3</sup>	BAT-AEL Tab. 6.7 BAT conclusive trattamento rifiuti del 10 agosto 2018	UNI EN 12649:2013 (Utilizzo FID)	
	Concentrazione di odori (COD)	300 oue/Nm <sup>3</sup>	BAT-AEL Tab. 6.7 BAT conclusive trattamento rifiuti del 10 agosto 2018	UNI EN 13725:2004	
Portata aria in uscita biofiltri			UNI EN ISO 16911:2013		
Umidità assoluta aria in uscita dal biofiltri			UNI EN 14790:2006		
E2 - Impianti di abbattimento previsti: 1) Punto di emissione E1: n° 1 filtro a maniche (FM-01), n° 2 scrubber ad acqua e n° 1 biofiltro (BIO-01 - Setto 1). 2) Punto di emissione E2: n° 1 filtro a maniche (FM-01), n° 1 scrubber ad acqua e n° 1 biofiltro (BIO-02 - Setto 2). 3) Punto di emissione E3: n° 1 scrubber ad acqua e n° 1 biofiltro (BIO-03). (*) Operazioni da effettuare prima dei prelievi secondo i criteri sopra riportati.					

Con le risultanze analitiche inviare anche i criteri utilizzati per l'individuazione dei punti di prelievo (suddivisione in aree e subaree dei biofiltri), dei risultati della mappatura delle velocità e di una planimetria riportante l'esatta ubicazione dei punti di monitoraggio delle emissioni di odori.

Installare un sistema automatico di controllo e registrazione in continuo dei seguenti parametri relativi al corretto funzionamento dei biofiltri e tenerli a disposizione degli *Enti di Controllo*:

PARAMETRO	VALORE LIMITE	METODICA
Temperatura biofiltri	15 – 40° C	Tramite idonea sonda posta sul letto filtrante
Umidità superficiale biofiltri	95 – 100 %	Tramite trasduttore di umidità. Se si registra un valore inferiore al 95%, si dovrà procedere con la umidificazione del biofiltro per circa 30-60 minuti.
pH	5 - 7	Tramite pHmetro posizionato direttamente nei pozzetti di raccolta del percolato dei biofiltri, considerata la difficoltà di effettuare la misura direttamente sul letto filtrante essendo di matrice solida.
Umidità corrente gassosa in ingresso ai biofiltri	95 – 100 %	Tramite trasduttore di umidità allocato nella condotta di mandata dei biofiltri oppure nei plenum di distribuzione.

Effettuare i seguenti controlli documentati relativi al corretto funzionamento dei biofiltri con cadenza trimestrale:  
 pH dei biofiltri con la norma UNI EN ISO 10523:2012 (Metodo per determinare il valore di pH in acque piovane, potabili, minerali, di superficie e di falda; acque di scarico industriale e municipale e fanghi liquidi) che sostituisce la UNI EN ISO 10523:2009 indicata erroneamente dalla ditta (Valore ottimale 5-7);

umidità dei biofiltri con il metodo II.2 – Determinazione gravimetrica del contenuto di umidità riportato nel DM 13.9.1999 (Valore ottimale 40 – 60 %);

indagini anemometriche sulla superficie dei biofiltri, al fine di controllare la uniforme distribuzione del carico inquinante, secondo i criteri sopra riportati.

Prevedere per l'emissione convogliata E4 il controllo dei parametri riportati nella tabella sottostante, il rispetto dei relativi valori limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo dei relativi metodi di prelievo e analisi:

Punto di emissione	Fase lavorativa	Parametri	Valori limite di emissione (mg/Nm <sup>3</sup> )	Riferimento normativo	Metodi di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm <sup>3</sup> /h)
E4	N° 1 impianto di cogenerazione (motore fisso a combustione)	Polveri	10	§ 5.8 dell'allegato 2, suballegato 2 (Norme tecniche	UNI EN 13284-1:2017	2.277
		Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	450		Norma Rapporto Istisan 98/2	



					(DM 25/8/00), UNI EN 14792:2017	
		Acido fluoridrico (HF)	2		Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00)	
		Monossido di carbonio (CO)	500		UNI EN 15058:2017	
	interna), alimentato a biogas prodotti dal processo di digestione anaerobica (fermentatore) di rifiuti a matrice	Carbonio Organico Totale (COT)	150	per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia) del D.M. 5.2.98 e	UNI EN 12619:2013	
		Acido cloridrico (HCl)	10		Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00)	
- Impianto di abbattimento previsto: <i>sistema di abbattimento degli NO<sub>x</sub></i> .						
- I valori sono riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5 %.						

In merito al suddetto punto di emissione E4, installare un sistema di abbattimento degli NO<sub>x</sub> (es. SCR: riduzione catalitica selettiva con urea o ammoniaca, SNCR: riduzione non catalitica) e tenere a disposizione degli Organi di Controllo la relativa scheda tecnica.

Relativamente alla valvola di emergenza per il digestore (Punto di emissione EM01) e alla torcia di combustione (Punto di emissione EM03) non operanti come parte integrante del ciclo produttivo (uso esclusivo per emergenza), si precisa che esse ricadono nell'ambito di applicazione di quanto disposto dall'art. 272, comma 5 del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e, dunque, a tali impianti non si applica il titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) della parte quinta del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Modifica introdotta dal D.lgs. n° 183/2017). Per tutto ciò, la ditta non è obbligata a effettuare il monitoraggio degli effluenti prodotti da tali impianti.

Ad ogni modo, relativamente alla torcia di combustione:

effettuare la registrazione in un apposito registro, firmato dal responsabile dello stabilimento, degli eventi di attivazione, compresa la durata dei singoli eventi e la loro causa, nonché le manutenzioni effettuate al fine di garantirne il regolare funzionamento e ogni altra situazione di malfunzionamento/emergenza che abbia ricadute ambientali. Tale registro deve essere tenuto presso l'impianto, sempre aggiornato e a disposizione degli Enti di Controllo;

assicurare una efficienza minima di combustione del 99% espressa come  $CO_2 / (CO_2 + CO)$ ;

monitorare i parametri indicanti la corretta combustione del biogas nella camera di combustione, previsti dal D.lgs. n° 36/2003 e ss.mm.ii., ossia  $T > 850^\circ C$ , concentrazione di  $O_2 \geq 3\%$  e tempo di ritenzione  $\geq 0,3$  secondi.

Prevedere l'effettuazione di una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene (Rif.: art. 272-bis-Emissioni odorigene del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., introdotto dal D.lgs. n° 183/2017, e BAT n° 10 - n° 12) con cadenza semestrale utilizzando il seguente limite per la concentrazione degli odori: 300 ou<sub>E</sub>/m<sup>3</sup>. In particolare, il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 (Qualità dell'aria - Determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica) e prevedere sia il campionamento alle seguenti sorgenti più impattanti dello stabilimento:

Punto Od1: vicinanza edificio selezione;

Punto Od2: vicinanza edificio ricezione;

Punto Od3: area stoccaggio FST in balle;

Punto Od4: vicinanza edificio stazione trasferimento;

Punto Od5: vicinanza impianto purificazione biogas;

Punto Od6: vicinanza edificio ricezione e trattamento FORSU;

Punto Od7: vicinanza impianto di depurazione;

Punto Od8: area ubicata tra edificio maturazione e digestore anaerobico;

sia al confine dello stesso, all'interno del perimetro dello stabilimento, effettuando 2 campionamenti nella direzione prevalente dei venti (come da dati centralina meteo prevista) nei seguenti punti:

Punto n° Od9: monte stabilimento;

Punto n° Od10: valle stabilimento.

Si precisa che nel piano di gestione odori proposto (Elaborato D.1 aprile 2023) sono stati individuati punti di monitoraggio delle emissioni odorigene diversi. Pertanto, la ditta è tenuta al rispetto di quanto sopra prescritto.

La portata effettiva, misurata durante i campionamenti delle emissioni convogliate in atmosfera effettuati in autocontrollo, deve corrispondere alla suddetta portata di progetto autorizzata con un range di tolleranza pari a  $\pm 20\%$ . Qualora venga riscontrata una variazione superiore o inferiore al 20% della portata di progetto, la ditta dovrà gestire l'anomalia tempestivamente con azioni interne, darne immediata comunicazione agli Enti e, contestualmente, richiedere un aggiornamento dell'atto autorizzatorio, specificandone le motivazioni tecniche dell'aumento o della diminuzione rispetto ai valori di progetto. Pertanto, monitorare regolarmente la situazione impiantistica dei sistemi di captazione, convogliamento, filtrazione e ventilazione degli effluenti gassosi.



I metodi di prelievo e analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia. In particolare, oltre alle norme tecniche sopra menzionate, relativamente alla determinazione della temperatura, pressione, velocità e portata dei flussi gassosi convogliati, utilizzare come riferimento la norma UNI EN ISO 16911-1:2013, mentre per la determinazione del vapore acqueo nei condotti utilizzare come riferimento la norma UNI EN 14790:2017 (Condensazione e adsorbimento su gel di silice – Gravimetria).

Relativamente al campionamento delle suddette emissioni convogliate in atmosfera, per la verifica di conformità ai valori limite di emissione, espressi come concentrazione e stabiliti come media oraria, in considerazione della durata e caratteristiche delle fasi lavorative da cui deriva l'emissione, così come previsto dal § 2.3 dell'allegato VI alla parte quinta del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., si dovrà far riferimento a n° 1 campionamento della durata pari almeno a n° 1 ora di funzionamento dell'impianto.

In considerazione dell'elevata temperatura di uscita dei fumi prodotti dall'impianto di cogenerazione (Punto di emissione E4), dotare il condotto di emissione di idonea coibentazione al fine di evitare ustioni durante le operazioni di campionamento delle emissioni in atmosfera.

Condizioni di normalizzazione dei risultati.

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni, da confrontare con i valori limite di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

temperatura 273°K;

pressione 101,3 kPascal;

gas secco;

ossigeno di riferimento: si riferisce al tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento derivante dal processo (art. 271, comma 12 del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.):

$$E = [(21 - O_2)/(21 - O_2M)] \times EM$$

dove: EM = concentrazione misurata; E = concentrazione; O<sub>2</sub>M = tenore di ossigeno misurato; O<sub>2</sub> = tenore di ossigeno di riferimento.

Adottare e tenere sempre aggiornati un registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo, al quale devono essere allegati i certificati analitici, e un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni (Registrare le caratteristiche di funzionamento, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti), secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8, allegato VI, parte quinta del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni.

Effettuare i campionamenti in autocontrollo delle emissioni convogliate, con la frequenza riportata nel § V del presente parere, comunicando, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date e gli orari di inizio e termine delle operazioni di campionamento in autocontrollo delle emissioni convogliate in atmosfera.

Successivamente, trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, al Dipartimento ARPAC di Benevento e all'Autorità Competente, il report relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo, secondo quanto predisposto dalla Giunta Regionale della Campania DD\_N 95 del 9.11.2018 (Modello report annuale dei dati relativi agli autocontrolli degli impianti in possesso dell'AIA), con i seguenti allegati:

relazione tecnica sulle attività di campionamento riportante: attrezzatura utilizzata, ugello sonda polveri (mm), metodi di misura e analisi, dimensioni/diametro e relativa sezione (m<sup>2</sup>) del camino, potenza termica nominale degli impianti di combustione (espressa in watt termici o suoi multipli), combustibile utilizzato e data installazione, volume campionato (litri), flusso di campionamento (litri/m), portata (Nm<sup>3</sup>/h), temperatura emissione (°C), temperatura pompa aspirazione (°C), pressione atmosferica (mbar), velocità gas (m/s), acqua assorbitore (g), % O<sub>2</sub> rilevata, calcoli relativi alla correzione dell'umidità e tenore di O<sub>2</sub> nei fumi. Relativamente al campionamento dei biofiltri (Punti di emissione E1, E2 ed E3), con le risultanze analitiche inviare anche i criteri utilizzati per l'individuazione dei punti di prelievo (suddivisione in aree e subaree dei biofiltri), dei risultati della mappatura delle velocità e di una planimetria riportante l'esatta ubicazione dei punti di monitoraggio delle emissioni di odori. certificati analitici.

BAT (Best Available Techniques) - Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti.

BAT n° 34 applicata: considerare i BAT – AEL indicati nella tabella 6.7 delle BAT conclusive e quanto riportato nella tabella di cui al punto 6 del presente parere.

## II. COMPONENTE RUMORE

Considerato che

nella valutazione di impatto acustico presentata, a pag. 63-65 è presente un errore di calcolo dei differenziali (poiché l'abbattimento dei 6 dB(A) è stato calcolato per il solo rumore ambientale, prima di effettuare la sottrazione del rumore residuo) e sono stati dunque riportati, dei differenziali che assumono valore negativo (si

evidenzia che il differenziale non può assumere valore negativo infatti, per definizione, il rumore ambientale è maggiore o uguale a quello residuo, per quanto riportato nel Decreto 16/03/1998, All.A, punti 11 e 12); che dall'esame di valori previsionali relativi allo scenario 5 si rilevano valori compatibili con la condizione di non applicabilità del criterio differenziale all'interno degli ambienti abitativi; che dall'esame di valori previsionali relativi allo scenario 2 si rilevano valori compatibili con la condizione di applicabilità del criterio differenziale all'interno degli ambienti abitativi (si vedano i valori previsionali di emissione al ricettore per R21, R22, R23, riportati a pag. 51/97); devono essere adottate tutte le misure impiantistiche e gestionali finalizzate a minimizzare il rumore emesso dalle apparecchiature ubicate all'esterno dello stabilimento, con particolare riferimento a quelle che rimangono in funzione nel periodo notturno; deve essere presentata una relazione di impatto acustico post operam in cui si evidenzino tutte le misure di mitigazione acustica adottate e la loro efficacia per il rispetto dei limiti normativi per l'acustica ambientale.

### III. COMPONENTI RIFIUTI/SUOLO.

Per le procedure End of Waste previste (Ammendante Compostato Misto da rifiuti [ACM] attenersi rigorosamente ai dettami di cui al Dlgs 75/2010 e ss.mm.ii.; si prende atto che non sarà prodotto biometano.

Si prende atto che il percolato in esubero dal ricircolo potrà essere destinato all'impianto di depurazione oppure a smaltimento con le modalità operative specificate nella Relazione integrativa.

La Ditta deve garantire la tracciabilità di movimenti e tempistica di stoccaggio di tutti i rifiuti per i necessari controlli come previsto dalle BAT 2c-2d-2e e 5. Conformemente alla BAT 2c-2d-2e si deve tenere in impianto un adeguato sistema di registrazione (Registro di Carico e Scarico, Software di gestione dei rifiuti, Sistemi/Modulistica interna di registrazione-tracciamento dei flussi dei rifiuti nel corso del processo-lavorazione) che consenta, tra l'altro, di tracciare la posizione e l'inventario della quantità dei rifiuti presenti in impianto in ogni fase. Il sistema di tracciabilità dovrà essere tale da consentire in modo chiaro, inequivocabile e rapido l'eventuale verifica dei tempi di stoccaggio/deposito per qualsivoglia rifiuto sia prodotto in impianto a seguito di lavorazione di altri rifiuti o per attività di gestione/manutenzione, sia in ingresso anche a seguito dei successivi passaggi interni all'impianto, fino all'uscita dallo stesso. In ottemperanza alla BAT 5 anche lo spostamento di rifiuti all'interno del comprensorio verso altre aree/lavorazioni deve essere adeguatamente tracciato. Pertanto sarà necessario provvedersi di procedure di compilazione del Registro di Carico e Scarico/Sistemi di registrazione integrativi per: i) rifiuti gestiti in R13/D15; ii) rifiuti gestiti in D14; iii) rifiuti gestiti in R12; iv) rifiuti/flusso di rifiuti derivanti dal ciclo produttivo/trattamento (rifiuti gestiti in D8); v) rifiuti/flusso di rifiuti derivanti dal ciclo produttivo/trattamento (rifiuti gestiti in R3); vi) rifiuti prodotti per attività di manutenzione-gestione; vii) materiali che hanno cessato di essere rifiuti (EoW) dal momento dello scarico definitivo dal Registro di Carico e Scarico fino all'uscita dall'impianto (Dlgs 116/2020).

Si prende atto che il bacino di origine e/o gli impianti di produzione dei rifiuti in ingresso in impianto di tutte le Linee è rappresentato dalla sola Provincia di Benevento. Comunicare preventivamente eventuali modifiche all'A.C.

Con riferimento alla BAT 1 tenere in impianto un Piano di Gestione dei residui e con riferimento alla BAT 21 un Registro degli incidenti.

Nella Relazione AIA integrativa acquisita al prot. ARPAC n. 33708 del 23.05.2023 risultano dichiarati presenti: - Vaglio primario (pag. 28) da 120 mm; - Vaglio secondario (pag. 29) da 60 mm; - Vaglio finale compost (pag. 49) da 10 mm. Come già evidenziato con il precedente Parere e come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 693/2018 è necessario garantire la presenza di un vaglio finale di dimensione minima pari a 50 mm per il completamento dell'operazione di raffinazione del biostabilizzato. In mancanza di tale vaglio in ossequio della citata DGR il materiale ottenuto non potrà essere definito utilizzato per gli scopi previsti dalla DGR 693/18. Si prende atto che nel Piano di Monitoraggio e Controllo sono stati inseriti i Controlli per la produzione di biostabilizzato previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 693/2018 e e dagli Allegati del D.Lgs 36/2003 come aggiornati dalle ultime modifiche apportate dal D.Lgs 121/2020 e dal DL 104 come convertito dalla Legge 126/2020. Nel PMC si prevedono solo le analisi relative al solo utilizzo per copertura giornaliera di discariche; l'eventuale utilizzo come copertura finale per discariche comporterà l'effettuazione anche delle analisi di cui alla Tabella 2 allegata alla Delibera citata. Garantire sempre l'applicazione di quanto previsto da tutte le norme di settore.

Rispettare rigorosamente il tempo massimo di stoccaggio/deposito dei rifiuti e il loro massimo volume istantaneo indicati a pag. 74 e nella Scheda INT4, fermo restando che per i rifiuti in deposito temporaneo valgono i limiti di cui all'art. 185 bis del d.Lgs 152/06. Rispettare i quantitativi massimi stoccabili (istantanei) e le aree stabilite in autorizzazione per lo stoccaggio o per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, evitando lo spostamento e in generale il posizionamento degli stalli/cassoni. In ossequio alla BAT 4b non superare le quantità istantanee massime dichiarate. Evitare lo spostamento dei contenitori e delle aree di stoccaggio/deposito preliminare/deposito temporaneo come individuate, se non preventivamente assentito dalla Regione Campania.

Si prende atto che relativamente alla linea 6 (rifiuti da raccolta differenziata) è prevista principalmente l'attività R13. Comunque la Ditta ha dichiarato che solo nel caso non sia possibile avviare alcuni rifiuti a impianti di recupero, potranno essere gestiti con operazione D15. In questo caso il gestore si è impegnato a separare

fisicamente le operazioni di messa in riserva R13 da quelle di deposito preliminare D15, dedicando cassoni all'operazione D15, normalmente utilizzati per l'R13, a seconda delle esigenze.

A pag. 16 – punto 49 della Relazione di risposta alle prescrizioni ARPAC, acquisita al prot. ARPAC n. 33708 del 23.05.2023, si riferisce che *“non è prevista la gestione di acque di dilavamento come rifiuto liquido ... ma solo nel caso in cui il depuratore non risulti in grado di trattare tali acque, caratterizzate da un'alta concentrazione dei parametri inquinanti, queste acque potranno essere gestite come rifiuto liquido da asportare con autobotte ed inviare ad idonei impianti esterni. In questo caso si provvederà ad aggiornare la scheda I con l'effettivo codice EER con cui verranno inviate a trattamento esterno”*. Fermo restando che in tal caso sarà necessaria specifica comunicazione immediata all'A.C., si chiede in tale sede di allegare Scheda I aggiornata e stralcio Planimetria stoccaggi con indicazione stallo di allocazione; sarà necessario definire correttamente l'EER del rifiuto tenuto conto che essendo prevista la possibilità che il depuratore tratti anche percolati ed acque di processo, non si ritiene a tal proposito valido l'EER 16 10 02.

Fermo restando il rispetto dei volumi massimi stoccabili dichiarati nella Scheda I.2 e della tempistica massima dei rifiuti nelle varie fasi di cui alla Scheda INT4 nei singoli capannoni e all'esterno, per il rispetto delle prescrizioni operative di cui alla DGR Regione Campania n. 223/2019 e alla Circolare del Ministero dell'Ambiente 1121/2019, si rinvia alle valutazioni e disposizioni antincendio che saranno impartite dai Vigili del Fuoco per il rilascio dell'autorizzazione di competenza. Ove le prescrizioni vigenti o che saranno successivamente impartite comportino modifiche della Scheda I o INT4 o alle Planimetrie di Allocazione Rifiuti la Ditta dovrà provvedere all'immediato aggiornamento presso l'Autorità Competente (A.C.) per un aggiornamento del Decreto Autorizzativo.

Relativamente a quanto previsto dall'articolo 29-sexies comma 6 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., come modificato dal dall'art. 7, comma 5, D.lgs. n. 46 del 2014, risulta che la Ditta abbia effettuato tali controlli nel 2021 per il suolo con valori conformi ai limiti previsti dalla tab.1, lettera B dell'allegato 5 annesso al D.L.vo 152/06 e per le acque sotterranee con i limiti previsti dalla tab.2 dell'allegato 5 annesso al D.L.vo 152/06 (Conclusioni Relazione Tecnica Geologica R.T. 214111-00 del 04/08/2021). Ferme restando le valutazioni dell'A.C. si è già proposto il campionamento decennale con il prelievo di n°10 campioni di top-soil all'interno e sul perimetro dell'impianto e n° 2 campioni di acque sotterranee da effettuarsi dopo la rimozione dei rifiuti presenti e il completamento delle opere di demolizione/ricostruzione al fine di fornire ulteriori elementi per la programmazione temporale dei campionamenti, attualmente ipotizzati secondo la cadenza prevista dall'articolo 29-sexies comma 6 bis. L'ARPAC si riserva di partecipare ai controlli con determinazioni analitiche di laboratorio su almeno il 20% dei campioni di suolo ed il 50% dei campioni di acque sotterranee. Presentare all'A.C. almeno due mesi prima una planimetria con individuazione di massima dei punti di campionamento, mentre si prende atto dell'elenco degli analiti presente nel PMC. Comunque ARPAC si riserva di richiedere attività integrative rispetto a quanto previsto in funzione degli esiti dei campionamenti da effettuarsi prima del riavvio dell'impianto.

Si ritiene necessario che, se occasionalmente si potranno produrre rifiuti caratterizzati da EER non previsti o legati ad esigenze emergenziali, gli stessi dovranno essere gestiti in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente nazionale e regionale ed oggetto di immediata comunicazione all'A.C. Il Responsabile tecnico dell'impianto dovrà curare la corretta applicazione delle procedure di gestione degli eventuali rifiuti generati in caso di eventi emergenziali e di tutte le azioni necessarie (anche preventive) per mitigare gli impatti applicando quanto previsto da specifiche Direttive/Linee Guida e provvedendo eventualmente ad aggiornare i Piani di emergenza.

Prevedere la completa compilazione nel Report annuale di cui al DD 95/2018 delle Tabelle 1.8.1 e 1.8.2 (t e mc con indicazione quantitativi mensili) e Tab. 2.1.5. Per la Tabella 1.9.2 si rinvia alle determinazioni dell'A.C.. Nel caso in cui i rifiuti previsti nella Scheda I non siano prodotti/gestiti inserire valore pari a 0, indicando nelle note sinteticamente la motivazione della loro mancata produzione.

Prevedere il monitoraggio, con frequenza mensile, dell'integrità dell'impermeabilizzazione della pavimentazione (interna ed esterna all'opificio), dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo. Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime e le capacità contenitive dei contenitori/serbatoi, in particolare quelli dei serbatoi per rifiuti/materie prime liquidi al fine di evitare sovra riempimenti, oltre alla verifica dei bacini di contenimento. L'attività in questione dovrà essere tracciata da specifico report mensile firmato da tecnico abilitato, facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo (da riportare nella Tab. 2.1.5 del Report annuale) e dovrà essere riportata nei quaderni/registri di manutenzione.

ARPAC si riserva, di concerto e su indirizzo dell'Autorità Competente/Enti preposti, conformemente a specifiche direttive regionali/nazionali, di prelevare almeno n° 5 campioni dei rifiuti in ingresso e/o dei materiali ottenuti dalle lavorazioni con oneri e costi di laboratorio a carico della Ditta.

#### IV. COMPONENTE ACQUA.

Si prende atto che la gestione delle acque da progetto è la seguente:

Le acque bianche derivate dalle coperture dei capannoni e dalla palazzina uffici, non essendo potenzialmente contaminate data la loro provenienza, sono scaricate direttamente al recapito finale (fognatura comunale), senza subire alcun tipo di trattamento chimico o fisico.

Le acque di prima pioggia derivate dalle zone impermeabilizzate esterne ai fabbricati, interessate dal transito di mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, sono immesse in fognatura previo trattamento biologico e chimico/fisico nel depuratore presente nell'area a sud est.

Le acque di seconda pioggia sono scolmate attraverso un by-pass presente a monte della vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e scaricate nella fognatura comunale.

Le acque di processo e tecnologiche, costituite dai percolati generati dai rifiuti, dalle acque di scarico dei sistemi di trattamento aria (scrubber), dei lavaggi delle zone interne degli edifici e dei mezzi, dalla rete a servizio della stazione di trasferimento, dal lavaggio delle ruote degli automezzi e dal biofiltro, sono inviate in una vasca di contenimento di 75 mc e poi riciclate e/o destinate all'impianto di trattamento. L'impianto di trattamento di dette acque è il depuratore biologico e chimico/fisico posto nell'area sud est dell'impianto, il cui scarico nella fognatura comunale avviene nel punto individuato come S2.

Le "acque nere", derivanti dagli scarichi civili, presenti negli spogliatoi e nella palazzina uffici, sono raccolte in un pozzo della capacità di 100 mc a tenuta posta nell'area nord a fianco della palazzina uffici e successivamente smaltiti in impianti esterni come rifiuto liquido.

Sono stati definiti i percorsi (flussi) degli automezzi in entrata ed in uscita dall'impianto, e che tali percorsi prevedono il passaggio obbligatorio degli automezzi in uscita per l'impianto destinato al lavaggio delle ruote. È previsto il rispetto allo scarico finale in fognatura dei parametri di cui alla tabella 4 "Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo" allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/2006. Come riportato nella scheda E bis al punto B.3. e nella Scheda D alla BAT 20. Che il rispetto dei parametri per lo scarico al suolo è dovuto alla tipologia di recapito finale, ovvero all'assenza di un depuratore comunale che tratti le acque reflue provenienti dalla fognatura comunale.

È previsto il sistema di chiusura dello scarico delle acque di piazzale in caso di incendio, in modo tale da evitare l'immissione di acque contaminate nell'ambiente.

Saranno installati due misuratori di portata, di cui uno all'ingresso del depuratore biologico e chimico/fisico e l'altro nel punto S2 di immissione nella fognatura comunale.

Sono previsti due piezometri per il campionamento delle acque sotterranee, con le frequenze di monitoraggio ed i limiti di emissione indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

Eventuali imbrattamenti saranno risolti a secco, che i piazzali saranno costantemente mantenuti integri, che il muretto perimetrale e le pendenze non consentano in alcun modo l'immissione di acque potenzialmente contaminate nell'ambiente esterno all'impianto.

Sono applicate le BAT e le migliori tecniche di gestione delle acque come riportato nella documentazione tecnica a corredo della richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

La riduzione delle aree di transito derivante dalla costruzione dei nuovi edifici aumenta la capacità di trattamento delle acque di prima pioggia e riduce di conseguenza i quantitativi di acque di seconda pioggia.

#### Emissioni in acqua

Come correttamente dichiarato, lo scarico derivante dall'impianto di depurazione è uno scarico parziale, tuttavia, nel pozzetto di scarico nella fognatura comunale denominato S2, confluiscono anche le acque di seconda pioggia e le acque delle coperture della palazzina uffici e della trasferimento. Si richiede, per un corretto monitoraggio degli scarichi, la separazione dei punti di immissione in fogna delle acque di diversa provenienza, ovvero si richiede la realizzazione di pozzetti di controllo a monte dello scarico denominato S2 per le acque provenienti dal depuratore e per le acque di seconda pioggia.

Se, come riportato nel PMC le acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione saranno campionate nel "Pozzetto all'uscita dall'impianto trattamento acque reflue", il punto di campionamento deve essere indicato in planimetria e nella scheda H, modificando sia la sezione H1 che la sezione H2, ovvero indicato in autorizzazione. Le acque immesse nella fognatura comunale dovranno rispettare la Tab.4 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 per scarico di acque reflue che recapitano al suolo ed i parametri richiesti dalla BAT 7 come riportati nella scheda H, nel PMC.

Le acque della palazzina uffici e della trasferimento non sono soggette a controllo dei limiti di emissione.

La frequenza di campionamento delle acque reflue scaricate dal depuratore biologico e chimico/fisico, indicata nel PMC come semestrale, deve essere ridotta a mensile. In considerazione dello scarico discontinuo che caratterizza l'impianto, se tale scarico avviene con frequenza superiore al mese il monitoraggio è effettuato una volta per ogni scarico.

#### - PMC

In considerazione che vi sono aree dei piazzali (privi di copertura) destinate allo stoccaggio delle balle di FST, e che, per quanto sigillate da pellicola protettiva, queste per eventi accidentali non escludibili a priori possono generare eventuali percolamenti con contaminazione delle acque di prima pioggia e potenzialmente anche delle acque di seconda pioggia. Che vi sono aree dei piazzali (prive di copertura) destinate allo stoccaggio dei rifiuti in scarrabili e/o contenitori, e che non si possono escludere eventi accidentali che possano provocare imbrattamenti e contaminazioni delle acque di prima pioggia e potenzialmente anche delle acque di seconda pioggia.

Visto il principio di precauzione tale rischio di incidente va attentamente valutato e mitigato e pertanto si propone l'applicazione della BAT 19e riguardo alla possibilità di prevedere adeguate coperture delle aree di deposito e/o di realizzare un sistema efficiente di segregazione delle acque di dilavamento.

Per quanto sopra andrebbe rivisto si conseguenza il campionamento delle acque di seconda pioggia, che andrebbe introdotto con cadenza almeno annuale.

Valutare anche, in alternativa o in aggiunta l'installazione, a valle dello scolmatore della vasca di prima pioggia, di un sistema di trattamento "in continuo" dotato di dissabbiatore, separazione fanghi e disoleatore a servizio delle acque di seconda pioggia.

#### V. ATTIVITÀ A CARICO DEL GESTORE.

Effettuare le seguenti attività di monitoraggio in regime di autocontrollo:

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata e numero di interventi	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Rilievi fonometrici	Annuale	Rumore	10
	Semestrale	Aria	20
Campionamenti e analisi	Mensile	Acque reflue trattate e acque allo scarico S2	120
	Semestrale	Acque di 1ª pioggia	20
	Annuale	Acque di 2ª pioggia	10
	Quinquennale	Acque Sotterranee	4 (2 piezometri per ogni campagna)
	Decennale	Top soil- suolo	20 (10 punti top soil per ogni campagna)
	Annuale	Rifiuti in ingresso – Tab. C.13 (almeno n° 1 per ogni tipologia di rifiuto)	10 per ogni tipologia di rifiuto in ingresso
	Semestrale	Rifiuti in ingresso – Tab. C.13 (almeno n° 1 per ogni tipologia di rifiuto)	20 per ogni tipologia di rifiuto in ingresso
	Annuale	Rifiuti da attività di gestione prodotti - Tab. C.14 (almeno n° 1 per ogni tipologia di rifiuto)	10 per ogni tipologia di rifiuto prodotto
	Semestrale	Rifiuti da attività di gestione prodotti - Tab. C.14 (almeno n° 1 per ogni tipologia di rifiuto)	20 per ogni tipologia di rifiuto prodotto
	Bimestrale	Rifiuti da attività di gestione prodotti - Tab. C.14 (almeno n° 1 per ogni tipologia di rifiuto)	60 per ogni tipologia di rifiuto prodotto
Mensile	Rifiuti da attività di gestione prodotti - Tab. C.14 (almeno n° 1 per ogni tipologia di rifiuto)	120 per ogni tipologia di rifiuto prodotto	

#### VI. ATTIVITÀ A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

L'ARPAC effettuerà le seguenti attività di controllo:

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata e numero di interventi	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Visita di controllo in esercizio	Almeno triennale*	Tutte	Almeno 3
Rilievi fonometrici		Rumore	
Campionamento e analisi		Aria	
		Acque reflue	
	Rifiuti (a campione)		
Campionamento e analisi	Almeno quinquennale	Acque Sotterranee (almeno un campione a campagna)	Almeno 2
Campionamento e analisi	Almeno Decennale	Top soil- suolo (almeno due campioni a campagna)	Almeno 4

(\*) Come indicato dalla DGRC n° 115 del 26.3.19 (Piano di ispezione ambientale della Regione Campania relativo alle installazioni soggette ad AIA).

#### VII. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

##### A – COMPONENTE ARIA.

##### Emissioni in atmosfera.

Rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella documentazione tecnica inviata.

Adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse.

Premesso che tutti i locali all'interno dei quali viene svolto il ciclo produttivo devono essere confinati, mantenuti in depressione e dotati di sistemi di controllo automatico dell'apertura/chiusura di tutti i portali di accesso, al fine di

garantire la minimizzazione dei tempi di apertura preservando la depressione dei locali e le emissioni diffuse nell'ambiente esterno, si riporta quanto segue:

non è accettabile quanto riportato al punto 19 - pag. 9 della relazione integrativa "Risposta alle indicazioni/prescrizioni di cui al 3° parere tecnico ARPAC del 15.2.2023", ossia che la sezione dedicata all'attività di pressatura e imballaggio della FST non necessita di aspirazione dei volumi d'aria in quanto non costituisce fonte di emissione odorigena. Pertanto, si ritiene necessario che il locale destinato alle fasi di imballaggio e stoccaggio della frazione secca tritovagliata (FST) sia mantenuto in depressione, installando, così come fatto per tutti gli altri locali, un impianto di aspirazione e convogliamento degli effluenti prodotti dall'innescarsi di fenomeni fermentativi a causa della probabile presenza di sostanza organica residua;

installare su tutti i portali di accesso ai capannoni, oltre al previsto sistema di chiusura automatico, ventilatori supplementari a lame d'aria che entrano in funzione all'apertura degli stessi, contribuendo, così, a mantenere in depressione le aree prossime ai portoni e a limitare l'uscita di eventuali esalazioni maleodoranti; installare idonea strumentazione (manometri) con registrazione in continuo dei dati attestanti l'efficienza della depressione di tutti i capannoni utilizzati nel ciclo produttivo.

Si prende atto delle seguenti dichiarazioni della ditta:

non possibile realizzazione della bussola filtro (doppio portone di accesso) in corrispondenza degli accessi alle sezioni di ricezione delle frazioni in ingresso all'area impiantistica (RSU, FORSU e materiale lignocellulosico) in quanto esistono vincoli urbanistici vigenti sull'area, in particolare relativamente alla volumetria realizzabile e, inoltre, non esistono gli spazi di manovra da destinare ai mezzi coinvolti nella movimentazione/trasporto dei materiali;

i nastri trasportatori, previsti in ambiente esterno, saranno completamente confinati e adibiti, esclusivamente, al trasporto di materiale non organico separato meccanicamente all'interno dello STIR che non produce percolati ed emissioni odorigene;

la matrice organica, proveniente da altri impianti di selezione (quantitativo pari a 10.000 Mg/anno) viene scaricata in apposita area adiacente la baia di raccolta della FUT, quindi in ambiente confinato dotato di aspirazione. Da tale area il materiale sarà posizionato all'interno della baia di stoccaggio temporaneamente o direttamente in biocella;

saranno disinstallati i n° 2 filtri a maniche (D0 BAF 501 e D0 BAF 501), precedentemente autorizzati, e sarà installato un nuovo filtro a maniche (FM1) dotato di pressostato differenziale per l'abbattimento delle polveri prodotte nelle sezioni di ricezione e pretrattamento e successiva immissione nel sistema di convogliamento generale. Pertanto, non è previsto un nuovo punto di emissione convogliata in atmosfera;

il fluido abbattente dei n° 4 scrubber previsti sarà rappresentato dall'acqua, mentre i sistemi per il controllo in continuo dell'efficienza di cattura di tali impianti di abbattimento saranno i seguenti: un misuratore differenziale di pressione per la lettura del  $\Delta P$  (intasamento), un sistema di controllo automatico del valore di pK della soluzione di lavaggio e un trasmettitore per misure analitiche;

nel ciclo produttivo non sono presenti gruppi elettrogeni di emergenza e non viene svolta l'attività di saldatura manuale.

Mettere in atto idonei accorgimenti gestionali al fine di limitare gli effluenti prodotti durante le fasi di scarico/carico di rifiuti osmogeni. A tal proposito questo Ufficio si riserva di suggerire alla Regione Campania di rivedere le condizioni autorizzative se, in seguito ad attività di sopralluogo, si dovessero riscontrare particolari criticità legate alle emissioni odorigene provenienti dalle predette fasi.

Effettuare lo scarico e lo stoccaggio dei rifiuti polverulenti/odorigeni, esclusivamente, in ambiente confinato.

Provvedere al completo confinamento di tutti i nastri trasportatori previsti in ambiente esterno al fine di evitare imbrattamenti della pavimentazione.

Relativamente agli impianti di abbattimento (n° 4 scrubber, n° 1 filtri a maniche e n° 3 biofiltri):

effettuare le operazioni di manutenzione con frequenza tale da mantenere costante la loro funzionalità, tenendo conto delle indicazioni riportate nel manuale d'uso e di manutenzione dalla ditta costruttrice degli stessi; tenere a disposizione degli Organi di Controllo la documentazione tecnica attestante la presenza dei sistemi di controllo dell'efficienza di funzionamento dichiarati e riportante la frequenza delle manutenzioni (Schede tecniche/Manuali d'uso e di manutenzione della ditta costruttrice degli impianto di abbattimento).

Provvedere a correggere i riferimenti normativi indicati alla pag. 1 della Scheda L: Emissioni in Atmosfera trasmessa, utilizzando la scheda L aggiornata, allegata al Decreto Dirigenziale n° 925 del 06/12/2016 pubblicato sul BURC n° 87 del 19 Dicembre 2016 - "Guida alla predisposizione e presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale. Aggiornamento".

Relativamente al sistema di biofiltrazione (Punto di emissione E4), prevedere le opportune dotazioni impiantistiche minime e le condizioni operative ottimali. In particolare:

il sistema di distribuzione dell'aria al di sotto dei due biofiltri deve assicurare la miscelazione delle arie provenienti dalle aree dell'impianto a diversa attività biologica;

la temperatura dei biofiltri deve essere mantenuta tra i 15 e i 40°C e l'umidità relativa del mezzo filtrante deve essere nell'ordine del 40-60% al fine di raggiungere il range ottimale dell'attività batterica;

assicurare l'adeguata capacità tampone del mezzo filtrante in modo da prevenire fenomeni di acidificazione;

assicurare l'adeguata umidità relativa dell'aria in ingresso ai biofiltri (il valore ottimale è circa 95%);  
le dimensioni dei biofiltri devono essere proporzionate alla portata d'aria da depurare considerando che il valore teorico in uscita della concentrazione odorigena deve essere inferiore o uguale alle 300 U.O./m<sup>3</sup>;  
garantire il tempo di contatto degli effluenti (tempo di residenza) non inferiore a 36 secondi (tempo ottimale 45 sec);

prevedere un sistema di controllo dell'altezza dei due letti filtranti in quanto tale altezza deve essere mantenuta nel tempo tra 1 e 2 metri;

prevedere la disposizione dei letti di biofiltrazione in modo da evitare fenomeni di canalizzazione dell'aria dovuti all'effetto bordo;

assicurare una portata oraria specifica compresa tra 80-100 Nm<sup>3</sup>/h per m<sup>3</sup> al fine di garantire un adeguato abbattimento del carico odorigeno (il valore ottimale è 80).

Effettuare un idoneo stoccaggio delle materie prime ausiliarie rispettando le indicazioni riportate nelle relative schede di sicurezza (Si ricorda che lo stoccaggio deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e in modo da limitare le emissioni diffuse).

Attuare un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti, come previsto dai commi 14 e 20, art. 271 del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, un'adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora non esistano impianti di abbattimento di riserva e si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento, motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'azienda dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità Competente, al Comune e al Dipartimento ARPAC di Benevento. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento a essi collegati.

Mettere in atto durante la gestione del cantiere (costruzione e demolizione di strutture edili) le seguenti misure di mitigazione atte a ridurre la produzione e la diffusione delle polveri in rispetto della parte I, allegato V, parte quinta del D.lgs. n° 152/06 (Polveri e sostanze organiche liquide – Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti):

effettuare una costante e periodica bagnatura o pulizia delle strade utilizzate, pavimentate e non e delle aree di movimentazione dei materiali polverulenti;

effettuare la pulizia delle ruote dei veicoli in uscita dall'azienda, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria, e attuare idonea limitazione della velocità sulle strade interne all'impianto (tipicamente 20 km/h);

coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati;

bagnare periodicamente o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere;

evitare le demolizioni e le movimentazioni di materiali polverulenti durante le giornate con vento intenso;

durante la demolizione delle strutture edili provvedere alla bagnatura dei manufatti al fine di minimizzare la formazione e la diffusione di polveri;

garantire idonea altezza di caduta dei materiali dagli autocarri e la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale da essi.

Ogni modifica al ciclo produttivo, così come definita dall'art. 269<sup>c.8</sup> del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., e l'introduzione nel ciclo produttivo di nuove materie prime, dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente e al Dipartimento ARPAC di Benevento.

In merito ai punti di emissione E1, E2 ed E3, mantenere i presidi ambientali (Sistemi di aspirazione, convogliamento e abbattimento degli effluenti), sempre in funzione anche durante il periodo notturno.

Relativamente alle balle di FST stoccate all'esterno, effettuare in maniera adeguata l'imballaggio con film di polietilene al fine di evitare colaticci ed eventuali esalazioni maleodoranti dovute all'innescarsi di fenomeni fermentativi a causa della probabile presenza di sostanza organica residua. Inoltre, provvedere a effettuare nuovamente la filmatura delle balle in caso di danneggiamento del film apposto inizialmente. Infine, oltre alla protezione con film plastico, si ritiene necessario che tali balle vengano protette dagli agenti atmosferici provvedendo all'installazione di idonee coperture.

Per quanto riguarda la fase di upgrading del biogas a biometano, ossia eliminazione, con appositi sistemi di depurazione, del vapore acqueo, CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, COV, N<sub>2</sub> e O<sub>2</sub> molecolari, non è stato previsto un punto di emissione convogliata in atmosfera. Pertanto questo Ufficio si riserva di suggerire alla Regione Campania di rivedere le condizioni autorizzatorie se, in seguito ad attività di sopralluogo, si dovessero riscontrare particolari criticità legate alle emissioni odorogene provenienti da tale fase.

Relativamente al parametro CH<sub>4</sub>, eliminato dal biogas durante la fase di upgrading, valutare il suo recupero e utilizzo come aria comburente dell'impianto di cogenerazione, al fine di evitare l'emissione in atmosfera di tale gas caratterizzato da un GWP (Global Warming Potential) non trascurabile, rispetto a quello della CO<sub>2</sub> che si genera durante la combustione.

L'impianto di combustione nuovo (Punto di emissione EM02), utilizzato per il funzionamento del digestore in casi emergenziali di fermo del cogeneratore, alimentato a gasolio, ha una potenza termica nominale pari a 0,370 MW, come dichiarato dalla ditta, pertanto, si precisa che, esso è compreso tra gli impianti previsti al comma 1 dell'art.



272 (Impianti e attività in deroga), lettera bb), allegato IV, parte I, parte quinta del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Attività a inquinamento scarsamente rilevante) e, quindi, non è sottoposto alla presente procedura autorizzativa e non vi è obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

BAT (Best Available Techniques).

BAT n° 1 applicata: si prende atto della predisposizione di un piano di gestione degli odori secondo quanto indicato nella BAT 12.

BAT n° 2.a applicata: nella scheda E-bis trasmessa è riportato nuovamente che il rifiuto in ingresso all'impianto è costituito esclusivamente da RSU – CER 20.03.01 (Rifiuti Urbani non differenziati), senza considerare la FORSU – CER 20.01.08, la FUT – CER 19.12.12 e la FST – CER: 19.12.12 provenienti da altri impianti. Pertanto, si considera l'elenco dei rifiuti in ingresso riportato al punto 20 – pag. 9 della relazione integrativa “Risposta alle indicazioni/prescrizioni di cui al 3° parere tecnico ARPAC del 15.2.2023”.

BAT n° 2.b applicata: nella fase di accettazione è necessario eseguire anche valutazioni sull'idoneità dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti putrescibili, quindi, al fine di prevenire la produzione di odori indesiderati e imbrattamenti da colaticci, non dovranno essere ammessi automezzi non adeguati a contenere le esalazioni e/o le perdite liquide, prodotte dal carico di rifiuti. Analogamente, per garantire la prevenzione delle emissioni, nel caso di ingresso di un carico non conforme, lo stesso, in attesa dell'omologa, del respingimento ovvero dell'invio ad altra idonea destinazione, se non definiti in tempi brevissimi, deve essere stoccato in idonea posizione da individuare in ambiente chiuso e con sistema controllato di aspirazione delle arie collegato ai sistemi di abbattimento. Nella scheda E-bis trasmessa è riportato che l'area preposta ai carichi non conformi è definita all'interno dell'edificio selezione e trattamento RSU, come indicato alla lettera Z1 nella planimetria degli stoccaggi inviata.

BAT n° 2.e applicata: In merito ai rifiuti che la Samte dichiara di stoccare sui piazzali esterni, si precisa che tale stoccaggio deve essere effettuato in maniera tale da garantire l'assenza di emissioni diffuse nell'ambiente.

BAT n° 4.b applicata: prevedere tra le misure preventive tecnico-gestionali adottate per la riduzione dell'impatto odorigeno, una breve durata (rigorosamente non oltre 72 ore) per lo stoccaggio dei materiali putrescibili in arrivo all'impianto prima dell'avvio al trattamento, onde prevenire fenomeni di anaerobiosi. La Samte dichiara che gli stoccaggi dei rifiuti avverranno in cassoni debitamente etichettati, comprensivi della data di ricezione in modo da garantire uno stoccaggio massimo di 72 ore (punto 24 della relazione integrativa “Risposta alle indicazioni/prescrizioni di cui al 3° parere tecnico ARPAC del 15.2.2023”).

BAT n° 8 applicata: effettuare il monitoraggio dei parametri ed utilizzare i metodi di misura indicati nel presente parere. Non considerare la nota <sup>(5)</sup> riportata in tale BAT e, pertanto, effettuare il monitoraggio sia della concentrazione di odori, sia dei parametri NH<sub>3</sub> e H<sub>2</sub>S.

BAT n° 10 e n° 12 applicate: attuare il piano di gestione degli odori previsto, rispettando la norma UNI EN 13725/2004 (Qualità dell'aria - Determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica) e quanto indicato al punto 13 del presente parere.

BAT n° 14.d applicata: in merito a tale BAT si prescrive che nelle aree esterne non deve essere mai effettuato lo stoccaggio dei rifiuti che possono causare odori molesti e polveri diffuse, neanche per periodi limitati di tempo. Inoltre, come già indicato al punto 66 del presente parere, provvedere al completo incapsulamento dei nastri trasportatori ubicati nell'ambiente esterno.

BAT n° 15 e 16 applicate (Combustione in torcia): in merito a tali BAT rispettare quanto riportato al punto 12 del presente parere.

BAT n° 25.b applicata: i 2 filtri a maniche previsti precedentemente saranno dismessi e sarà installato un nuovo filtro a maniche (FM-01) a servizio dell'edificio di ricezione e pretrattamento FORSU/Verde, edificio di ricezione RSU ed edificio di selezione e trattamento RSU. Tale filtro non rappresenta un punto di emissione in quanto l'aria depurata sarà immessa nel sistema di convogliamento generale. È previsto l'utilizzo anche di n° 4 scrubber ad acqua.

**B – COMPONENTI RIFIUTI/SUOLO.**

Dovendo demolire parte dei Capannoni esistenti e realizzare i nuovi edifici si prende atto della stima di massima dei quantitativi di terre e rocce e inerti da demolizione che si prevede ottenere come indicati nella Relazione Integrativa acquisita al prot. ARPAC n. 33708 del 23.05.2023. Ferme restando specifiche ulteriori autorizzazioni previste per legge oltre agli obblighi previsti dal DPR 120/17 e dall'art. 5 della L.R. n. 20/2013, si prende atto del Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo. Prevedere tutte le analisi previste per legge sui terreni e sui materiali da demolizione in funzione della loro specifica destinazione.

Garantire che per le balle di FST stoccate sui piazzali sia garantita l'integrità dell'imballaggio.

La ditta dichiara che non è necessaria la raccolta dei colaticci dai nastri trasportatori che collegano l'Edificio Ricezione con gli altri edifici. Eventuali presenze di colaticci in aree esterne necessiteranno di valutazioni su adeguamenti dei nastri trasportatori.

Nell'All. C1 – Elaborato 1.1 - Relazione Tecnico descrittiva datata Luglio 2019 - i rifiuti sui piazzali sono stati associati all'EER 19 12 11\* alla luce degli accertamenti effettuati da ARPAC. Prevedere adeguate analisi di tutti i rifiuti combustibili e semicombustibili tuttora presenti mirate alla loro corretta classificazione anche in base alle esigenze

e prescrizioni degli impianti di destinazione per recupero/smaltimento (rifiuti in reparto MVS, rifiuti in Edificio Stabilizzazione, altri rifiuti presenti).

Dalla lavorazione del Rifiuto Urbano Indifferenziato (RUR) possono ottenersi varie tipologie di scarti. Tuttavia non è possibile escludere il rinvenimento anche di rifiuti pericolosi o potenzialmente pericolosi. Pertanto prevedere oltre agli stalli per allocare le varie tipologie di scarti, ben individuabili dalla Società in base alla pregressa esperienza, anche uno stallo per rifiuti pericolosi o potenzialmente tali, da porre in area coperta.

In linea generale è opportuno prevedere la copertura dei rifiuti allocati in aree esterne; ove il proponente valuti la non applicabilità della copertura dei rifiuti allocati in aree esterne, prevedere adeguata gestione delle emissioni in aria ed acqua in linea con quanto stabilito anche dalla DGR n. 223/2019, dalla Circolare 1121/2019 e dalle prescrizioni degli Enti competenti.

Garantire la presenza di un sistema di pesatura adeguato e conforme alle norme e ad un sistema di sorveglianza radiometrica nei termini e modi stabiliti dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i., dal DLgs 31 luglio 2020, n. 101 e ss.mm.ii. e dai relativi regolamenti UE. Conservare per eventuali controlli dati e certificazioni della strumentazione presente.

Garantire sempre il puntuale e tempestivo svuotamento dei pozzetti/vasche presenti in impianto lasciando sempre un franco di almeno 20 cm al fine di evitare potenziali tracimazioni.

Qualsiasi cassone posto all'aperto dovrà essere a perfetta tenuta e dotato di copertura per evitare infiltrazioni.

Attenersi alla DGR 8/19 e/o alle norme tecniche di settore per la gestione delle singole tipologie di rifiuti. La DGR 8/19 e s.m.i. prevede un'altezza massima di rifiuti al colmo pari a 3 metri, che può arrivare a 5 metri previa specifica verifica di stabilità, tanto per i rifiuti in cumuli che per quelli sistemati in balle. Per abbancamenti maggiori di 3 mt e massimo fino a 5 mt al colmo prevedere specifica verifica di stabilità da conservare in impianto per eventuali controlli da parte degli Enti preposti alla sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dalla DGR 8/19 e ss.mm.ii.. Garantire sempre per eventuali rifiuti liquidi adeguati bacini o analoghi sistemi di contenimento.

Prevedere un sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti di liquidi o percolati durante le fasi di conferimento, nonché a causa di eventi accidentali. In particolare, dotare le zone dell'attività potenzialmente soggette allo sversamento accidentale di presidi atti a ricoverare materiali adsorbenti o simili da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza (MISE).

Prevedere la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possano determinare imbrattamenti della pavimentazione, in particolare con materiali pulverulenti o che possano produrre colaticci.

Preso atto del Piano preliminare di dismissione in cui si richiamano i contenuti delle Linee Guida per la predisposizione e l'esecuzione delle indagini preliminari elaborate dall'ARPAC nel marzo 2016, allegate alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica della Campania approvate con D.G.R.C. n. 417 del 27/07/2016, salvo diversa indicazione prescrittiva dell'A.C. legata a proprie valutazioni procedurali, prevedere, in caso di cessazione definitiva dell'attività, di presentare preventivamente e in termine congruo un Piano di smantellamento e anche un Piano preliminare d'indagine del suolo e delle acque sotterranee a conclusione delle attività di smantellamento conforme ai dettami normativi vigenti in quella fase con richiesta di nulla-osta o parere all'Autorità competente;

#### **ENTE IDRICO CAMPANO**

E' fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuovo parere per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, nel caso nel periodo di validità del provvedimento di autorizzazione ambientale, dovessero modificarsi le condizioni tecniche e quali-quantitative alla base del presente parere;

La ditta è obbligata ad eseguire una adeguata attività di autocontrollo sugli scarichi autorizzati, quali scarico 2 (Ps2, come indicato nella planimetria H\_IDR\_002 – Planimetrie meteoriche), con una tempistica minima di almeno quattro all'anno, e scarico 1 (S1, come indicato nella planimetria H\_IDR\_002 – Planimetria meteoriche), con una tempistica minima di almeno uno all'anno, secondo le modalità riportate all'art. 29 del Regolamento EIC per le autorizzazione agli scarichi ed a conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione di detta attività di autocontrollo;

Il gestore è tenuto ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal Regolamento per l'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura, secondo le modalità riportate all'art. 28 del citato Regolamento;

**di prendere atto** che in data 01.02.2022 è stato trasmesso il DD n. 18 del 26.01.2022 di esclusione dalla VIA del progetto CUP 9085, con cui sono state prescritte le condizioni ambientali richiamate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate;

**di precisare** che, per analogia a quanto stabilito all'art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA può essere individuato in cinque anni decorrenti dalla pubblicazione sul BURC (31.01.2022);

**di stabilire** che il presente provvedimento sostituisce l'OPCM n. 298 del 31.12.2009 e il decreto n.18 del 18.03.2013 e il DD n. 62 del 20.07.2017;

**di stabilire** che la presente autorizzazione non esonera la Società dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione;

**di stabilire** che ai sensi dell'art. 29-octies, c. 3, del Dlgs 152/2006 la durata della presente autorizzazione è fissata in **anni dieci**;

**di precisare** che l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva relativa al Responsabile Tecnico comporterà la decadenza dello stesso, che dovrà essere immediatamente sostituito;

**di vincolare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalla normativa vigente nel suolo e nell'acqua, per il rumore e per le emissioni in atmosfera;

**di stabilire** che il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari, verrà effettuato ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06, fermo restando l'applicazione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, dell'art. 29-decies, comma 9, Dlgs. 152/06;

**di stabilire** che la SAMTE srl, considerando che attualmente l'impianto STIR non è in esercizio e che sarà oggetto di modifiche, dovrà comunicare alla UOD 501706 e a tutti gli Enti competenti la data di inizio e, successivamente, quella di ultimazione dei lavori, allegando una perizia asseverata, a firma del Direttore dei Lavori e/o di Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori effettuati rispetto a quelli previsti nel progetto approvato dalla Conferenza di Servizi;

**di stabilire** che la SAMTE srl comunichi la messa in esercizio degli impianti oggetto dell'Autorizzazione con almeno 15 giorni di anticipo, precisando che la messa a regime degli impianti stessi dovrà avvenire entro i successivi 60 giorni, salvo motivata richiesta di proroga;

**di approvare** la scheda E bis aggiornata che, quale **Allegato 3**, è parte integrante del presente decreto;

**di approvare** la proposta di Piano di monitoraggio e controllo, che quale **Allegato 4**, è parte integrante del presente provvedimento, con le prescrizioni di seguito elencate:

La data e gli orari previsti per gli autocontrolli di cui al Piano di monitoraggio e controllo devono essere comunicati almeno **15** giorni prima della loro effettuazione a questa UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Benevento e all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Benevento;

I risultati degli autocontrolli di cui sopra devono essere inviati con il report annuale da trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno;

Le tempistiche, le metodiche di prelievo, di campionamento e di analisi, le procedure di registrazione e di trattamento dei dati acquisiti, ecc., laddove non diversamente indicato, sono quelle della Linea Guida in materia di sistemi di monitoraggio di cui allegato 2 al D.M. 31/01/2005 e ss.mm.ii.;

**di stabilire** che la SAMTE srl trasmetta alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, al Dipartimento ARPAC di Benevento ed al Comune di Benevento, le risultanze dei controlli previsti nel Piano di Monitoraggio con la periodicità nello stesso riportata;

**di stabilire** che **entro il 30 aprile** di ogni anno la Società trasmetta alla Regione Campania - U.O.D.

Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, al Comune di Casalduni ed all'ARPAC di Benevento le risultanze del Piano di Monitoraggio (Report annuale redatto in conformità a quanto disciplinato dal DD n. 95/2018), relativi all'anno solare precedente, via posta elettronica certificata (PEC), con allegata Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DRP 445/2000, attestante la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella trasmessa su supporto cartaceo durante il precedente anno solare;

**di stabilire** che la SAMTE srl, se dovuto, entro il 30 aprile di ogni anno invii, per la validazione ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 11 luglio 2011 n. 157, i dati relativi all'anno precedente per consentire all'Italia di ottemperare agli obblighi dell'art. 9, par. 2, del Regolamento Comunitario CE/166/2006, in materia di registro delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR);

**di disporre** il campionamento decennale con il prelievo di n° 10 campioni di top-soil all'interno e sul perimetro dell'impianto e n° 2 campioni di acque sotterranee da effettuarsi dopo la rimozione dei rifiuti presenti e il completamento delle opere di demolizione/ricostruzione, al fine di fornire ulteriori elementi per la programmazione temporale dei campionamenti, attualmente ipotizzati secondo la cadenza prevista dall'articolo 29-sexies comma 6 bis;

**di stabilire** che i campionamenti vengano effettuati almeno una volta ogni cinque anni sulle acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni sul suolo, così come indicato dalla ditta e condiviso dall'ARPAC, e che il primo controllo venga effettuato sulle acque sotterranee e sul suolo nel corso dell'anno 2024;

**di stabilire** che la SAMTE srl, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, provveda a correggere i riferimenti normativi indicati alla pag. 1 della Scheda L (Emissioni in Atmosfera) trasmessa, secondo le indicazioni ARPAC riportate in permesso;

**di stabilire** che in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

**di stabilire** che il Gestore, in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, ne darà comunicazione all'Autorità Competente entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento o di arresto;

**di stabilire** che la SAMTE srl è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC, determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. n. 58 del 6.3.2017 e DGRC n. 43 del 9.02.2021, salvo diverse disposizioni in merito, come segue:

le tariffe per i controlli *in situ* ed eventuali campionamenti devono essere versate all'ARPAC dietro presentazione da parte della stessa del resoconto sulle attività svolte presso l'impianto, con allegato il computo dettagliato dell'importo dovuto, calcolato sulla base dell'allegato A alla DGRC n. 43/2021, come da disposizione della DG501700 prot. 91822 del 21.02.2023, dandone comunicazione a questa UOD;

le tariffe di controllo, pari a 300 euro da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno per le verifiche "d'ufficio" anche in caso non venga effettuata una visita ispettiva in loco, dovranno essere versate da tutti i Gestori degli impianti A.I.A. direttamente all'ARPAC, IBAN IT85 A030 6903 4911 0000 0300 002;

**di stabilire** che ARPA Campania effettui i controlli con la cadenza definita dal calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell'art.29-decies, comma 11 bis e 11 ter del Dlgs 46/2014. Le attività ispettive dovranno essere svolte con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D.lgs. n. 152/2006, inviandone le risultanze alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni ambientali e Rifiuti di Benevento, che provvederà a renderle disponibili al pubblico entro quattro mesi dalla ricezione del verbale della visita in loco. In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti suddetti, fatta salva l'applicazione, ove pertinenti, delle misure di cui all'art.29-decies, c. 9, del D.lgs n.152/06 e delle sanzioni previste dall'art. 29-quattordices, dello stesso decreto, il gestore dello stabilimento è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'art. 6, c. 1;

**di dare atto** che, come da comunicazione della SAMTE srl del 03.04.2024, acquisita in pari data al PG n. 169807, il Responsabile Tecnico dell'impianto è l'ing. Cosimo Montefusco, nato a Eboli il 10.04.1979, codice fiscale MNTCSM79D10D390W, che ha i requisiti previsti dalla DGR n. 8 del 15.01.2019;

**di dare atto** che il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;

**di dare atto** che il Gestore dell'impianto resta responsabile della conformità di quanto dichiarato nella documentazione allegata al progetto, così come proposto ed integrato;

**di evidenziare** che ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti, ai fini dell'applicazione del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è tenuto a comunicare tali informazioni, ivi compreso le notizie di reato, anche alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e rifiuti di Benevento;

**di evidenziare** che, in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, c. 9, D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., fermo restando le applicazioni delle sanzioni previste dall'art. 29-quattordices del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.;

**di dare atto** che, per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il Gestore deve osservare quanto previsto dal Dlgs. n.152/2016 e dalle pertinenti BAT;

**di dare atto** che, qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto già autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto medesimo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29-nonies del D.lgs.152/2006;

**di stabilire** che copia del presente provvedimento e dei relativi allegati saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la UOD 50.17.06 - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, e pubblicate nella relativa sezione del sito web <http://stap-ecologia.regione.campania.it/>;

**di notificare** il presente provvedimento alla società SAMTE srl, con impianto sito in Casalduni (BN), C.da San Fortunato, e con legale rappresentante e gestore dell'avv. Domenico Mauro, nato \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\*  
\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*;

**di inviare** il presente provvedimento a Comune di Casalduni, Provincia di Benevento, Azienda Sanitaria Locale Benevento, ARPAC - Dipartimento di Benevento, ATO Rifiuti di Benevento, Comando dei VVF di Benevento, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Ente Idrico Campano, Ufficio Speciale Valutazioni ambientali 601200 e Università degli Studi del Sannio di Benevento;

**di inviare** telematicamente il presente provvedimento alla sezione "Regione Casa di vetro" del sito istituzionale per la pubblicazione, nonché alla Segreteria di Giunta;

**di specificare** espressamente, ai sensi dell'art. 3, c. 4, della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Ing. Michele RAMPONE